



**MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE
E CONTROLLO**

EX D. LGS. 231/2001

VERSIONE	APPROVAZIONE	DESCRIZIONE
Edizione 1 Rev. 0	C. di A. del 08/10/2015	Modello 231

INDICE

Premessa

PARTE GENERALE	6
Definizioni	7
1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001	13
1.1. Il regime di responsabilità amministrativa	13
1.2. Le fattispecie di reato	14
1.3. Le sanzioni del Decreto	15
1.4. Autori dei reati	17
1.5. Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente, il Modello	18
2. Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo da parte di Coventya S.p.A. ..	19
2.1 Processo di Elaborazione del Modello	19
2.2 Elementi fondamentali del Modello; adozione del Modello.	21
2.3 Finalità del Modello	25
2.4 Reati rilevanti per Coventya S.p.A.	25
2.5 Destinatari del Modello	27
2.6 Gestione del Modello all'interno di Coventya S.p.A.	27
2.7 Aggiornamento ed adeguamento del Modello	28
3. Organismo di vigilanza	28
3.1 Premessa	28
3.2 Nomina, composizione, durata e revoca dell'Organismo di Vigilanza	29
3.3 Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità	30
3.4 Riunioni, deliberazioni e regolamento interno	30
3.5 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	31
3.6 Autonomia operativa e finanziaria	32
3.7 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	32
3.8 Invio di informazioni sulle modifiche dell'organizzazione aziendale all'OdV	33
3.9 Reporting nei confronti degli Organi societari	34
3.10 Responsabilità dell'Organismo di Vigilanza	35
3.11 Retribuzione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza	35
4. Diffusione, formazione e comunicazione del Modello	35
5. Sistema sanzionatorio disciplinare e civilistico	36
5.1 La funzione ed i principi del sistema sanzionatorio	36
5.2 Le violazioni	37
5.3 Le sanzioni	37
5.3.1 Le misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci	37
5.3.2 Le misure e le sanzioni nei confronti dei Dipendenti Coventya S.p.A.	38
5.3.3 Misure nei confronti dei Dirigenti	38
5.3.4 Le misure e le sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con Coventya S.p.A.	38
5.4 Il titolare del potere del sanzionatorio	39
ALLEGATO 1 - Reati previsti dal Decreto	40
ALLEGATO 2 – Reati Rilevanti per Coventya S.p.A.	46
ALLEGATO 3 – Modello di comunicazione all'Organismo di Vigilanza	53

PARTE SPECIALE.....	54
Struttura della Parte Speciale.....	55
PARTE SPECIALE “A” CODICE ETICO.....	56
1. Premessa.....	57
2. Contenuti del Codice Etico.....	57
2.1 Principi generali.....	57
2.2 Conformità a leggi e regolamenti: principio di legalità.....	58
2.3 Regole di comportamento.....	59
3. Norme in materia di conflitto di interessi.....	62
4. Rapporti con le risorse umane.....	65
4.1 Principi Generali.....	65
4.2 Ambiente di Lavoro e sicurezza dei lavoratori.....	66
4.3 Molestie e Mobbing sul posto di lavoro.....	67
4.4 Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e divieto di fumo.....	68
5. Rapporti con la collettività.....	69
5.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	69
5.2 Rapporti con Autorità, Organi di Vigilanza ed Organi di controllo.....	69
5.3 Organizzazioni politiche o sindacali.....	70
5.4 Rapporti con i mass media.....	70
5.5 Rapporti con enti senza fine di lucro e altri soggetti in condizioni di disagio.....	71
5.6 Rapporti clienti-fornitori.....	71
5.7 Rapporti con il mercato e con i concorrenti.....	72
6. Procedure operative e dati contabili.....	73
6.1 Procedure Operative.....	73
6.2 Tracciabilità.....	73
6.3 Trasparenza contabile.....	74
6.4 Sistema delle deleghe.....	74
7. Diffusione e rispetto del Codice Etico.....	75
8. Mancato Rispetto del Codice Etico.....	76
9. Revisione del Codice.....	76
10. Norme di Chiusura.....	77
PARTE SPECIALE “B” - I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL PATRIMONIO.....	78
1. La tipologia dei reati nei rapporti con la P.A. ed il patrimonio.....	79
2. Aree a rischio.....	79
3. Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione.....	81
4. Principi procedurali specifici.....	83
5. Istruzioni e verifiche dell’organismo di vigilanza.....	85
PARTE SPECIALE “C” - I REATI SOCIETARI.....	87
1. Le tipologie dei reati societari.....	88
(art.25-ter decreto).....	88
2. Aree a rischio.....	92
3. Destinatari della Parte Speciale – Principi generali di comportamento e di attuazione.....	93
4. Principi procedurali specifici.....	97
5. Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza.....	100

PARTE SPECIALE “D”- I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO		102
1. Parte descrittiva		103
2. Potenziali aree a rischio.....		104
3. Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione		106
4. Principi procedurali specifici.....		108
4.1 Premessa		108
4.2 Le politiche aziendali in tema di sicurezza.....		108
4.3 Adempimenti specifici adottati da Coventya S.p.A. in materia di sicurezza e salute		110
4.3.1 Attività a rischio rilevante: D.Lgs. 105/2015 (normativa Seveso e s.m.i.)		110
4.3.2 Sicurezza e Salute dei Lavoratori: Decreto di Sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) ..		112
4.3.3 Ambiente		113
4.4 L’Organizzazione del sistema		113
4.4.1 Compiti e responsabilità.....		113
4.4.2 Informazione, formazione, addestramento		118
4.4.3 Comunicazione, flusso informativo e cooperazione.....		121
4.4.4 Conservazione Documentazione		121
4.5 Contratti di appalto; DUVRI		122
4.6 Trasporto.....		123
4.7 Infortuni		123
4.7.1 Monitoraggio del fenomeno		123
4.7.2 Informativa all’OdV		124
4.8 Manutenzione strumenti/attrezzature		125
4.8.1 Taratura strumenti.....		125
4.8.2 Mancata esecuzione manutenzione		126
4.8.3 Informativa all’Organismo di Vigilanza.....		126
4.9 Accesso di personale esterno in Azienda		126
4.10 Budget per la sicurezza.....		127
5. Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza		128
PARTE SPECIALE “E” - INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA		130
1. Descrizione del quadro normativo – art. 25 Decies.....		131
2. Regole di comportamento.....		132
PARTE SPECIALE “F” - REATI AMBIENTALI		134
1. Introduzione.....		135
1.1 Descrizione del quadro normativo.....		135
1.2 Le modifiche ai reati rilevanti		136
1.3 Integrazione Codice Etico – Tutela e salvaguardia dell’Ambiente		137
2. I reati di cui all’art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001		137
2.1 Art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale).....		138
2.2 Art. 452-quater c.p. (Disastro ambientale).....		138
2.3 Art. 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente).....		139
2.4 Art. 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti).....		139
2.5 Art. 452-sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività).....		139
2.6 Art.727-bis codice penale.....		140

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

2.7	Art.733-bis codice penale - Distruzione o deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto.....	140
2.8	Art.137 D. Lgs.152/2006 - Scarico di acque reflue industriali.....	141
2.9	Artt. 256-257-258-259-260 D.Lgs. 152/2006 – Gestione Rifiuti.....	145
2.10	Art. 279 D. Lgs.152/2006 - Emissioni in atmosfera che determinino il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa; inquinamento di suolo, sottosuolo e acque sotterranee.	152
2.11	Legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Traffico illecito di esemplari animali e vegetali o alla detenzione di specie pericolose.	153
2.12	Art.3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 – Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente	157
2.13	D. Lgs. 202/2007 - Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque	158
3.	Aree a rischio.....	161
4.	Destinatari della parte speciale: Principi generali di comportamento e di attuazione.....	166
5.	Principi procedurali specifici.....	169
6.	Istruzioni e verifiche dell'OdV.....	170
PARTE SPECIALE “G” - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE		171
1.	I Reati di cui all'art.25 duodocies del D. Lgs.231/2001.....	172
2.	Aree a rischio.....	172
3.	Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione	173
4.	Principi procedurali specifici.....	174
5.	Istruzioni e verifiche dell'OdV.....	176
PARTE SPECIALE “H” - ALTRI REATI RICHIAMATI DAL D. LGS.231/2001		178
1.	Gli altri reati	179

Premessa

Area applicativa del presente Modello Organizzativo

Il presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, predisposto ed applicato ai sensi dell'art. 6, comma I, lettera e) del D. Lgs. 231/01, è frutto dell'analisi dei rischi delle attività svolte dal Gruppo "Coventya" per le Società di diritto italiano e viene adottato dalle Società italiane componenti il Gruppo: Coventya S.p.A. e Coventya Holding Italy S.p.A..

PARTE GENERALE

Definizioni

“ASSPP o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione”: i soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art.32 del Decreto di Sicurezza facenti parte del Servizio di Prevenzione e Protezione.

“Autorità”: si intendono gli organismi pubblici di vigilanza e/o controllo (Consob, Banca d’Italia, Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato).

“Aree a Rischio” le aree di attività del gruppo nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti., il rischio di commissione di Reati.

“Beni Aziendali”: s’intendono tutti i beni, materiali ed immateriali, la cui titolarità sia riferita e/o riferibile a COVENTYA in virtù di qualsivoglia titolo contrattuale.

“CCNL”: si intendono i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati da COVENTYA

“Codice di Comportamento” o “Codice” o “Codice Etico”: si intendono i principi di

comportamento e di controllo adottati da COVENTYA al fine di evitare la commissione di uno o più reati di cui al D. Lgs. 231/01, contenuti nella Parte Generale e nelle singole Parti Speciali del Modello.

“Collaboratori Esterni”: si intendono le persone fisiche (consulenti, partner, fornitori etc..) che

svolgono in favore di COVENTYA un incarico di collaborazione autonoma coordinata e continuativa o occasionale, senza vincolo di subordinazione. Ai fini del Modello i Collaboratori sono equiparati ai Dipendenti.

“Congiunti” o “Familiari”, s’intendono i parenti e affini entro il secondo grado, i coniugi, i partners di fatto e i loro parenti o affini entro il secondo grado.

“Datore di Lavoro”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i Lavoratori o comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell’organizzazione stessa in quanto esercita poteri decisionali o di spesa.

“Decreto” o “D. Lgs. 231/2001”: D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”e successive modifiche ed integrazioni.

“Decreto di Sicurezza”: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81- “Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

“Destinatari: tutti i soggetti indicati al punto 2.5. del presente Modello.

“Dipendenti”: quando non diversamente specificato, si intendono i soggetti che svolgono in favore della Società una prestazione lavorativa, alle dipendenza e sotto la direzione della Società con contratto a tempo indeterminato o determinato. Nella definizione sono quindi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i dirigenti, i quadri, i funzionari, gli impiegati e gli operai i cui rapporti di lavoro sono regolati da un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). Come già accennato, i lavoratori con contratto di collaborazione autonoma, eventuali interinali e stagisti sono equiparati ai Dipendenti per ciò che riguarda l’osservanza delle norme del Decreto.

“Direzione”: si intendono il Consiglio di Amministrazione; il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato, i direttori generali e i dirigenti destinatari di procure della Società.

“**D. Lgs. 152/2006**”: è D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale” emanato in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308. Il decreto legislativo disciplina, le materie seguenti:

- a) le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
- b) la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
- c) la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
- d) la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
- e) la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

“**D. Lgs. 121/2011**”: è il D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121 (le cui disposizioni sono entrate in vigore il 16 agosto 2011) di attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. (11G0163).


“**D. Lgs. 202/2007**”: Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 di "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni"; finalizzato ad aumentare la sicurezza marittima ed a migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi

“**DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze**”: il documento redatto dal Datore di Lavoro committente per ogni attività di costruzione e manutenzione contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione.

“**DVR o Documento di Valutazione dei Rischi**”: il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RSL e del Medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

“**Esponenti Aziendali**”: amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti del Gruppo.

“**Fornitori**”: si intendono quei soggetti che forniscono alla Società beni e/o servizi in virtù di

accordi e/o contratti con 

“**Formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti**”: Modulo in quattro copie che accompagna il trasporto del rifiuto; è firmato dal produttore, dal trasportatore e dal destinatario.

“**Gestione rifiuti**”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura.

“**Funzione pubblica**”: si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni legislative (*Stato, Regioni, ecc.*), amministrative (*membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - es. U.E. - membri delle Authorities, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, ecc.*) e giudiziarie (*Giudici,*

Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

“Gestore”: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto, oppure a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso.

“Incidente rilevante”: un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento soggetto al decreto 105/2015 e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.

“Istruttore”: la persona che, ai sensi del D. Lgs. 105/2015 svolge le attività di informazione, formazione e addestramento nell'ambito dei rischi di incedente rilevante.

“Lavoratori”: persone che, come individuate nel Decreto Sicurezza, indipendentemente dalla politica contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di



“Legge Anticorruzione”: L. 6 novembre 2012 n. 190, art.1, comma 77, lettera a).

“Legge n. 549/1993”: è la legge 28 dicembre 1993 n. 549 che contiene “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”. La presente legge ha lo scopo di favorire la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, nonché di disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze

“Legge 150/1992”: è la Legge 7 febbraio 1992 n. 150 sulla disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

“Legge 22 maggio 2015 n. 68”: Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.


“Legge Seveso o normativa Seveso”: è il Decreto Legislativo 26 giugno 2015 nr.105.

“Legge 27 maggio 2015 n. 69”: Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

“Modello Unico di dichiarazione (MUD)”: Modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti pericolosi prodotti dalle attività economiche e quelli smaltiti, avviati al recupero o trasportati nell'anno precedente la dichiarazione.

“Linee Guida UNI – INAIL”: le linee guida elaborate dall'UNI e dall'INAIL per la costituzione volontaria da parte delle Imprese di un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.

“Medico Competente”: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza incaricato dal Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al decreto di Sicurezza.

“Modello”: si intende il presente documento predisposto da , ai sensi dell'art. 6, comma I, lettera e) del D. Lgs. 231/01.

“Organi sociali”: si intendono gli Organi ed i soggetti che li compongono, cui è statutariamente affidata la gestione, l'amministrazione, il controllo e la verifica di andamento della Società (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e i loro componenti).

“Organismo di Vigilanza” o **“OdV”**: si intende l’organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento.

“Partners Commerciali”: s’intendono le persone fisiche e giuridiche, di diritto pubblico o privato, con le quali i Destinatari hanno in corso rapporto contrattuali o commerciali, anche occasionali (associazione temporanea di impresa, consorzi, licenza, collaborazione in genere) ove destinati a cooperare con il Gruppo nelle Aree definite a Rischio.

“Progettisti, fabbricanti, Fornitori ed Installatori”: le persone fisiche e giuridiche che, su affidamento, progettano i luoghi, i posti di lavoro e gli impianti, o producono, forniscono, noleggianno, concedono in uso o installano impianti, macchine o altri mezzi tecnici per



“Pubblica Amministrazione” o **“P.A.”**: i seguenti enti o categorie di enti:

- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo quali: Ministeri; Camera e Senato; Dipartimento Politiche Comunitarie; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas; Banca d’Italia; Consob; Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali; Agenzia delle Entrate; ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo;
- Regioni;
- Province;
- Comuni;
- Comunità Montane e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- Ordini e Collegi Professionali;
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Borsa Italiana S.p.A.;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: INPS; CNR; INAIL; INPDAI; NPDAP; ISTAT; ENASARCO;
- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

Per “Pubblica Amministrazione”, pertanto, si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una *“funzione pubblica”*, un *“pubblico servizio”* o un *“servizio di pubblica necessità”*.

“Pubblici funzionari”: si intendono organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di organismi di vigilanza o di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici a livello internazionale, statale o locale.

“Pubblico servizio” si intendono le attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un’Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all’istruzione, alla libertà di comunicazione, ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (es. *Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Ente Fieristico ecc.*).

“Raccolta”: l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

“Rifiuto”: Qualsiasi Sostanza od oggetto che rientra nella categoria riportate nell’allegato A del D. Lgs. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.

Con riferimento alla “interpretazione autentica” di cui al D. L. 138/2002 (legge di conversione n. 178 del 8/8/2002), per disfarsi deve intendersi qualsiasi attività attraverso la quale, in modo diretto o indiretto, una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero secondo gli allegati B e C del D. Lgs. 22/97. Non ricorre la decisione del disfarsi nei casi in cui la sostanza o il bene residuale venga riutilizzata in altro ciclo produttivo a condizione che non subisca un trattamento preliminare individuato in una delle attività di cui all’allegato C al D. Lgs. 22/97. Il riutilizzo dovrà in ogni caso avvenire senza recare pregiudizio all’ambiente. Rimane escluso dalla nozione di rifiuto lo scarico idrico così come definito dal D. Lgs. 152/99 e successive modifiche.

“**Rapporto di Sicurezza**”: il documento redatto dal Gestore ai sensi dell’art.15 del Dlgs.105/2015.

“**Rappresentanti delle forze politiche**”: si intendono le persone fisiche che abbiano posizioni o cariche istituzionali nell’ambito di partiti e movimenti politici.

“**Reati**”: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli Enti.

“**RIR**”: normativa in materia di rischi ed incidenti rilevanti

“**RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**”: il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro;

“**RSPP o Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione**”: il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

“**Servizio di pubblica necessità**”: si intendono le attività professionali il cui esercizio non è consentito senza previa autorizzazione amministrativa ed abilitazione da parte dello Stato (*avvocato e procuratore, notaio, medico, farmacista, ecc.*), nel momento in cui il pubblico è per legge tenuto ad avvalersene, ed altre attività, svolte da privati, che presuppongono un’autorizzazione amministrativa (*rivendita di tabacchi, agenzie di cambio, ecc.*).

Per completezza riportiamo integralmente gli artt. 357, 358 e 359 c.p., dove ritroviamo le definizioni di “pubblico ufficiale”, di “incaricato di pubblico servizio” e di “persone esercenti un servizio di pubblica necessità”.

“**Scheda descrittiva del rifiuto**”: Modulo interno nel quale vengono riportate le informazioni relative al produttore del rifiuto, alla parte descrittiva delle caratteristiche del rifiuto e del processo che lo ha generato, alla sua classificazione ai fini della legge, il trasportatore, le modalità di trasporto e le autorizzazioni necessarie.

“**Smaltimento rifiuti**”: Le operazioni previste nell’allegato B del D. Lgs. 22/97.


In particolare comprende tutte quelle fasi che riguardano la manipolazione del rifiuto dal momento della sua produzione fino al conferimento all’impianto finale di destinazione:

- separazione per tipologia in contenitori di raccolta adeguati o omologati ed etichettati (confezionamento),
- conservazione in depositi temporanei (stoccaggio provvisorio),
- consegna a ditta autorizzata per il trasporto verso l’impianto di destinazione.

“**SGS**”: Sistema di gestione della sicurezza.

“**SGSI**” Sistema di Gestione della sicurezza Integrato.

“**SGSL**” Sistema di Gestione della Sicurezza Lavoro.

“**Società Controllata/e**”: si intendono tutte le società controllate da  ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile.

“**Società**”: si intende COVENTYA S.p.A., con sede legale in Milano, Via Michele Barozzi, n. 6.

“Sorveglianza Sanitaria” : l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

“SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione”: l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni a COVENTYA finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.

“SSLav”: Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

“Stakeholder”: tutti i legittimi portatori di interessi nei confronti dell’attività aziendale.

“TUF”: Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” e successivi aggiornamenti, modifiche e integrazioni.

“Stabilimento”: tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all’interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse.

“Testo Unico sull’immigrazione”: D. Lgs. 2 settembre 1998 n. 286.

“Trasportatore”: l’impresa che effettua il trasporto con o senza contratto di trasporto (ADR 2005).

“Trasporto del rifiuto”: Il cambiamento di luogo del rifiuto, comprese le soste richieste dalle condizioni di trasporto e la sosta del rifiuto nei carri, cisterne e contenitori, richiesta dalle condizioni del traffico prima, durante e dopo il cambiamento di luogo. La presente definizione comprende ugualmente la sosta temporanea intermedia delle merci pericolose ai fini del cambio del modo o del mezzo di trasporto (trasbordo). Quanto specificato si applica a condizione che siano presentati a richiesta i documenti di trasporto dai quali si risultano il luogo di spedizioni e il luogo di ricezione, e a condizione che i colli e le cisterne non siano aperte durante la sosta intermedia, salvo ai fini di controllo da parte delle autorità competenti.

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

1.1. Il regime di responsabilità amministrativa

Il Decreto legislativo n. 231 del 8 giugno 2001 sulla “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle Associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito “Decreto”) ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una responsabilità in sede penale degli enti, per la commissione di alcuni reati commessi da parte di persone fisiche che fanno parte dell’organizzazione dell’ente stesso. Questa responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato o fatto illecito.

Il dibattimento ed il giudizio si svolgono secondo le norme del Codice di Procedura Penale.

Con la definizione di **ente** sono intese le persone giuridiche e, quindi, le **società**, nonché le **associazioni anche prive di personalità giuridica**, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.

Affinché si ravvisi la responsabilità amministrativa degli enti, i reati devono essere commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi, ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, nonché da soggetti che agiscono in nome e/o per conto dell’ente stesso; l’ente non risponde se i reati sono stati commessi nell’interesse esclusivo delle persone che hanno agito o nell’interesse di terzi.

Pertanto, la responsabilità dell’ente si configura solo qualora:

a) il **fatto illecito sia stato commesso nell’interesse dell’ente**, ovvero **per favorire l’ente**, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito;

ovvero

b) il **fatto illecito abbia portato un vantaggio all’ente** a prescindere dall’intenzione di chi l’ha commesso.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto è estesa anche a reati commessi o tentati all’estero nell’interesse o a vantaggio dell’ente, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

L'art.6 del Decreto contempla tuttavia una forma di "esonero" da responsabilità dell'ente se si dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati stessi come meglio specificato nel successivo paragrafo 1.5.

1.2. Le fattispecie di reato

Il Decreto è in continua evoluzione e nel suo ambito sono stati introdotti, nel corso degli anni trascorsi dalla sua entrata in vigore ad oggi, diverse tipologie di reato. Di seguito, riportiamo sinteticamente le fattispecie di reati attualmente rilevanti ai sensi del Decreto:

- **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 D. Lgs. 231/01);**
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D. Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7];
- **Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D. Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29];
- **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25 D. Lgs. 231/01)** [Articolo integrato dalla Legge Anticorruzione];
- **Reati di falso nummario (art. 25-bis, D. Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla L. 23 luglio 2009 n. 99];
- **Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D. Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 23 luglio 2009 n. 99];
- **Reati societari (art. 25-ter, D. Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e successivamente integrato dalla Legge Anticorruzione];
- **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D. Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater.1, D. Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].
- **Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D. Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5].
- **Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D. Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9].
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D. Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal D. Lgs. 81/2008].
- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D. Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63]
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D. Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 23 luglio 2009 n. 99]

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e successivamente aggiornato dal D. Lgs. 7 luglio 2011 nr.121].**
- **Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).**
- **Reati Ambientali [Articolo aggiunto dal D. Lgs. del 7 luglio 2011 n.121].**
- **Disposizioni i materia di delitti contro l'ambiente [DdL 1345-B]**
- **Impiego di cittadini di paese terzi il cui soggiorno è irregolare [Articolo aggiunto dal D. Lgs. del 16 luglio 2012 n. 109].**

Si rimanda all'**Allegato 1** per l'elenco dettagliato dei reati previsti dal Decreto per i quali, in base ad attività valutazione dei rischi (cosiddetta "*attività di risk assessment*"), sono state rilevate

"aree sensibili" per .

1.3. Le sanzioni del Decreto

Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in:

- a) **pecuniarie;**
- b) **interdittive;**
- c) **confisca;**
- d) **pubblicazione della sentenza.**

a) Le **sanzioni pecuniarie**, che sono sempre applicate in caso di responsabilità dell'ente, sono determinate dal giudice attraverso un sistema basato su "quote".

L'importo della singola quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 e viene fissato sulla base delle situazione economica/finanziaria dell'ente, allo scopo di assicurare l'effettività della sanzione. Il giudice determina il numero delle quote (in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000) tenendo conto:

- (1) della gravità del fatto;
- (2) del grado della responsabilità dell'ente;
- (3) dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni possono essere ridotte qualora:

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato è di particolare tenuità;
- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno oppure, abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia adoperato in tal senso, ovvero sia stato adottato un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Nel caso dei reati di abusi di mercato se il prodotto o il profitto dell'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata sino a 10 volte tale prodotto o profitto.

b) Le **sanzioni interdittive** che, nei reati di maggior rilievo, si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, oppure da un soggetto subordinato, se viene provato che la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata da 3 mesi a 2 anni, ma possono, in casi eccezionali, essere applicate in via definitiva.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e

specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelarmene applicate) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
- abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

c) In merito alla **confisca** è previsto che il prezzo o il profitto del reato sia sempre confiscato e che, qualora non sia possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca abbia ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

d) La **pubblicazione della sentenza** di condanna consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.4. Autori dei reati

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, possono essere:

- *soggetti in “posizione apicale”*, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore delegato, il direttore generale e/o amministrativo o il direttore di uno stabilimento, nonché le persone che, pur non essendo titolati a rappresentare l'ente, ne esercitano di fatto la gestione e il controllo;
- *soggetti “subordinati”*, ossia i lavoratori dipendenti, o anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali;
- *soggetti “terzi”*, che agiscono in nome e/o per conto dell'ente.

1.5. Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente, il Modello

Qualora il reato venga commesso da *soggetti in "posizione apicale"*, il Decreto presuppone la responsabilità dell'ente, salvo che non venga dimostrato che:

- a) *"l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*;
- b) *"il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo"*;
- c) *"le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione"*;
- d) *"non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo"*.

Per i reati commessi da *soggetti "subordinati"*, l'ente può essere chiamato a rispondere *solo* qualora si accerti che *"la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza"*. In quest'ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre *"se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

Per il Decreto, dunque, l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione idoneo costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo e operano da **esimente** della responsabilità dell'ente.

Il Decreto indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Per la prevenzione dei reati il modello deve:

- *"individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati"*;
- *"prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire", nonché "obblighi di informazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;*

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01


- *“individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati”*;
- *“prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli”*;
- *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

Con riferimento all’efficace attuazione del modello, si prevede:

- *“una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nelle attività”*;
- l’introduzione di *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

2. Adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo da parte di

2.1 Processo di Elaborazione del Modello

 ha ritenuto opportuno integrare i propri strumenti organizzativi dotandosi di un proprio Modello di Organizzazione gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs.vo n. 231/2001, al fine di contrastare efficacemente e ridurre, per quanto possibile, il rischio di commissione dei reati, seppure le prescrizioni del Decreto indicano nel Modello un elemento facoltativo e non obbligatorio.

L’approccio metodologico adottato per l’elaborazione del Modello, può essere sintetizzato attraverso due attività fondamentali:

1) Individuazione delle aree sensibili e contestuale mappatura

Ai sensi dell’art.6, comma 2, lettera a) del D.Lgs.vo n. 231/2001, il Modello deve in via preliminare individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati considerati dal Decreto stesso.

Nelle attività aziendali di COVENTYA sono state rilevate alcune aree funzionali maggiormente a rischio di reato e, per ciascuna area, è stata effettuata la valutazione del grado di rischio attraverso il “*Control and Risk Self Assessment*” (Autovalutazione di Controlli e Rischi), secondo le seguenti modalità:

- ✓ sono state indagate e rilevate, attraverso la compilazione di appositi questionari, tutte le attività svolte da ciascuna Direzione Aziendale, al fine di identificare le eventuali “aree sensibili” (aree/settori aziendali in cui ipoteticamente sarebbe possibile la realizzazione dei reati) ed i sistemi di controllo in essere, a presidio dei rischi di reato ex D.Lgs.vo n. 231/2001.
- ✓ Al responsabile di ciascun processo è stato chiesto di valutare la probabilità e l’eventuale impatto economico, del rischio che vengano commessi illeciti amministrativi dipendenti da reato, nonché l’efficacia e l’efficienza dei controlli posti in essere all’interno del processo.
- ✓ Sulla base di dette valutazioni, si è quindi determinato il livello di criticità (alto, basso, nullo), sotto il profilo del rischio ai sensi del D.Lgs.vo n. 231/2001, nell’ambito di ciascun processo; sono state infine individuate le opportune azioni correttive per migliorare il sistema dei controlli e ridurre il livello di criticità.
- ✓ Tutte le informazioni raccolte sono state inserite nel Modello Organizzativo e costituiscono la mappatura dei rischi aziendali.

2) *Articolazione di un sistema di controllo ex ante basato su protocolli specifici*

Ai sensi dell’art.6, comma 2, lett.b) del D.Lgs.vo n. 231/2001, il Modello deve prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire.

Il Modello costruito ed adottato da COVENTYA è stato elaborato attraverso un sistema organico di procedure ed attività di controllo relative, che permettono di:

1. individuare le aree ed i processi di possibile rischio nell’attività aziendale;
2. definire un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reato da prevenire.
3. determinare una struttura organizzativa coerente, volta a ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01


- compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
4. individuare i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
 5. attribuire all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.



in particolare ha realizzato i seguenti interventi:

- adozione del Codice Etico e del Modello;
- adozione di procedure operative, quando possibile di tipo informatico, ritenute idonee a consentire alla società di contrastare la commissione di reati, anche mediante l'attribuzione di poteri autorizzativi congruenti con i compiti e le responsabilità assegnate;
- separazione delle funzioni e partecipazione di più soggetti alla medesima attività decisionale, con specifici obblighi di autorizzazione e di documentazione di ogni operazione;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza dotato di requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento;
- previsione di flussi informativi nei confronti dell'OdV.

Il processo di mappatura dei rischi e la predisposizione di procedure e di disposizioni operative ha favorito la sensibilizzazione e l'informazione dei destinatari, a tutti i livelli aziendali e specie nelle aree di attività a rischio, sulla possibilità di incorrere in illeciti passibili di sanzioni penali in

capo all'autore degli stessi e di sanzioni amministrative in capo a .

Come per la mappatura dei rischi, le procedure adottate devono essere oggetto di costante verifica e di eventuale aggiornamento periodico, anche in funzione dell'esperienza applicativa.

2.2 Elementi fondamentali del Modello; adozione del Modello.

Il presente Modello è ispirato alle *Linee guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo* elaborate da Confindustria approvate il 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate al marzo 2014 nonché delle Linee Guida UNI –INAIL (per la categoria di reati di

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime ex art. 25 septies del Decreto), adattandole, come necessario, alla concreta realtà della società.

COVENTYA, al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha promosso su impulso del Consiglio di Amministrazione, un lungo processo finalizzato all'adozione di un Modello organizzativo interno conforme alle prescrizioni del D. Lgs. n. 231/2001 ed adeguato alla struttura della società.

La Società, anche con l'ausilio di risorse e consulenze esterne, ha progressivamente definito sia i contenuti del Modello, con specifica attenzione alla scelta dei soggetti che costituiranno l'OdV, sia l'iter approvativo dello stesso.


Le attività di progettazione del Modello sono state svolte con la collaborazione delle Direzioni aziendali coinvolte. La documentazione prodotta, prima di confluire nel progetto di Modello, è stata sempre previamente sottoposta all'approvazione dell'Amministratore Delegato e dei responsabili di dette Direzioni.


Il Modello redatto è stato adottato nella sua prima versione con delibera del Consiglio di Amministrazione (nel seguito anche 'C.di.A.') dell'otto Ottobre 2015.

Il sistema normativo interno adottato da COVENTYA per l'applicazione del Modello 231 si articola in:

- **Codice Etico o di comportamento e delle parti Speciali dedicate:** la Società al fine di adeguare i propri principi etici e di condotta aziendale ai requisiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, si è dotata di un di Codice Etico e di Parti Speciali destinati a tutti gli esponenti aziendali. Detti Documenti esprimono i principi di "deontologia aziendale" e procedurali, riconosciuti come valori/ istruzioni alla cui osservanza vengono richiamati tutti i destinatari del Modello (si rinvia alla Parte Speciale A "Codice Etico" ed alle altre Parti Speciali).
- **Sistema organizzativo e responsabilità:** Il sistema organizzativo è adeguatamente formalizzato e pubblicizzato e viene rappresentato: 1) nell'organigramma aziendale pro tempore vigente; esso è a disposizione di tutti i Lavoratori in quanto affisso sulla bacheca aziendale ed, in ogni caso, consultabile a semplice richiesta dal quale è possibile evincere le linee di dipendenza gerarchica; 2) nelle procedure aziendali pro tempore vigenti.

I compiti, i poteri e le responsabilità di ciascuna risorsa sono chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione e sono identificati e documentabili presso l'Ufficio del Personale.

Principi cardine del sistema organizzativo in  sono:

- a) **separazione delle funzioni**, per cui l'autorizzazione di un'operazione, è sotto la responsabilità di persona diversa da quella che la effettua, la controlla e la contabilizza. Il fine ultimo della separazione delle funzioni è quello di evitare che un'unica persona gestisca in autonomia un intero processo o che abbia all'interno dello stesso eccessivi poteri discrezionali.
- b) **Sistemi di deleghe:**  ha rivisto il sistema delle procure, riallineando quest'ultime alle effettive attività e responsabilità organizzative dei soggetti coinvolti; l'aggiornamento delle procure risulta costante e coerente con l'evoluzione dell'organizzazione della società. Detto sistema viene definito e deciso dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre, i poteri autorizzativi per la stipula dei contratti sono sottoposti a vari limiti statutari.
- c) **Firma di atti aziendali:** è previsto un sistema autorizzativo mediante firme singole o congiunte coerente alle responsabilità organizzative assegnate ad ognuno in accordo all'assetto organizzativo, ed al relativo assetto di deleghe, pro tempore vigenti.
- d) **Procedure operative:** la Società dispone di procedure formalizzate a regolamentazione delle attività svolte nelle aree rilevate come sensibili ai fini del Decreto 231. Tale corpo procedurale può comprendere anche specifici documenti e/ o previsioni organizzative e di controllo non specificatamente riferibili ad aree sensibili. **La prassi aziendale** garantisce che ogni operazione, transazione, azione vengano compiute per garantire i principi di **tracciabilità, coerenza e congruità** nonché quello della **documentabilità** del controllo effettuato (si rinvia per il dettaglio alla Parte Speciale dedicata al Codice Etico). Per ogni operazione infatti, esiste un adeguato **supporto documentale** al fine di procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le relative caratteristiche e motivazioni ed individuino la persona che la ha autorizzata,

effettuata, registrata e verificata. Gli archivi cartacei di COVENTYA vengono salvaguardati con l'adozione di idonee misure di sicurezza indicate nel dettaglio nel DPS adottato da COVENTYA in base a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196/2003.

Allo stesso modo, la salvaguardia dei dati e procedure in ambito informatico viene assicurata con l'adozione delle misure di sicurezza previste dal D. Lgs. 196/2003 per tutti i trattamenti di dati effettuati in ambito elettronico: autenticazione informatica; adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; utilizzazione di un sistema di autorizzazione; aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito al singolo incaricato ed addetto alla gestione e alla manutenzione di strumenti elettronici.

e) **Comunicazione e formazione:** la comunicazione dei valori e delle procedure operative avviene sia in modo documentale, attraverso la pubblicazione e la diffusione del presente Modello e del Codice Etico, sia in modo continuo tramite formazione sul campo dei Dipendenti e, ove necessario, dei Collaboratori per lo svolgimento delle attività in conformità a norme e regolamenti vigenti. Qualora necessario sono previsti inoltre incontri informativi per il management per eventuali aggiornamenti dei temi trattati dal Decreto e dal Modello nonché di tutto il personale delle aree a rischio.




- **sistema Disciplinare** idoneo a sanzionare comportamenti in contrasto con le misure previste dal Modello (si veda il paragrafo 5 del presente documento);

Il Modello si compone di una **parte generale** e di **parti speciali**:


- la parte generale contiene i principi fondamentali del Modello applicabili alla Società nel suo complesso;
- le parti speciali identificano, invece, le aree di attività a rischio (c.d. aree sensibili) e contengono i principi di comportamento da osservare all'interno delle suddette aree, i principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione delle categorie di reato di volta in volta affrontate, nonché gli elementi specifici delle procedure relative alle operazioni a rischio.

2.3 Finalità del Modello

Il Modello si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- predisporre un sistema organico e strutturato di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- determinare la consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società che la commissione di illeciti previsti dal Decreto è passibile di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto e comunque nell'interesse di  (collaboratori esterni, consulenti etc.), i Fornitori, i clienti ed in generale tutti i soggetti con cui la società intrattiene rapporti commerciali che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da , in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici e/o di comportamento ai quali  intende attenersi;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle **aree di attività a rischio**, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

2.4 Reati rilevanti per la Società

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, che prevede che la società individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, la  ha svolto un'analisi di tutte le attività aziendali, dei processi di formazione delle decisioni, nonché del sistema di controllo interno.


Tale analisi è stata condotta anche con il supporto di società di consulenza esterne e di professionisti esterni, tramite l'analisi della documentazione aziendale interna.

Sulla base dell'analisi sono stati individuati i soggetti, le attività e le categorie di operazioni per le quali esiste il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

I rischi individuati sono stati analizzati anche in funzione della probabilità di accadimento e dei controlli preventivi in essere.

Sulla base delle analisi di cui sopra e in considerazione della natura e dell'attività esercitata da

 COVENTYA, ai fini del Modello sono considerati rilevanti i reati di cui agli artt. 24, 25 (come aggiornato dalla Legge Anticorruzione) , 25-ter (come aggiornato dalla Legge Anticorruzione), 25-septies, 25-decies, 25-undecies e 25-duodecies del Decreto. Infatti, in

relazione all'attività esercitata da  COVENTYA, ed al presupposto di base all'intera disciplina 231 secondo cui la Società deve trarre vantaggio dall'illecito commesso, sono apparsi remoti i seguenti reati:

- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D. Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7];
- **Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D. Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29];
- **Reati di falso nummario (art. 25-bis, D. Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09];
- **Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D. Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09];
- **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D. Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3];
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater.1, D. Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8];
- **Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D. Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5];
- **Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D. Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9];
- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D. Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63];

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D. Lgs. 231/01)**
[Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09];
- **Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).**

2.5 Destinatari del Modello


Quanto previsto dal Modello, incluso dei suoi allegati, si applica, ai sensi dell'art. 6 del Decreto,


nell'ambito di  ai:



- membri degli Organi Sociali;
- dirigenti;
- dipendenti;
- collaboratori;
- consulenti, fornitori e Partners Commerciali.

I dettami del Modello devono intendersi come obbligatori e vincolanti ed eventuali infrazioni dello stesso dovranno essere comunicate nei termini e secondo le modalità previste dal successivo capitolo 3.

2.6 Gestione del Modello all'interno di

Con l'adozione del presente Modello la  intende dettare i principi organizzativi ed i punti di riferimento a cui dovranno attenersi anche le società controllate, allo scopo di uniformare i processi preventivi e quelli di vigilanza sulle attività "sensibili".

In particolare, tutte le Società Controllate dovranno allinearsi agli standard generali di trasparenza delle attività ed agli standard di controllo specifici individuati da  nonché individuare eventualmente ulteriori specifiche misure legate alla peculiarità della propria struttura aziendale.

Per queste ragioni, a seguito dell'adozione da parte di  del presente Modello, le Società Controllate dovranno dotarsi di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in linea con le prescrizioni del Decreto (prendendo come punto di riferimento il modello di  adattandolo alle specifiche aree/attività a rischio individuate al

loro interno) e provvedere conseguentemente all'individuazione del proprio Organismo di Vigilanza.

2.7 Aggiornamento ed adeguamento del Modello

E' necessario procedere a un aggiornamento del Modello in occasione di

- novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- revisione periodica del Modello anche in relazione a cambiamenti significativi nella struttura organizzativa dell'ente;
- significative violazioni del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del Modello o di esperienze di pubblico dominio nel settore.

L'attività di aggiornamento e/o adeguamento del Modello è funzionale al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello stesso.


Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo competente per l'adozione, l'aggiornamento e l'adeguamento del Modello.

Si precisa che le procedure adottate in attuazione del presente Modello e dei suoi aggiornamenti sono predisposte a cura delle competenti funzioni aziendali.


3. Organismo di vigilanza

3.1 Premessa

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6, lett. b) del decreto, è stato istituito presso la


 un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "Organismo di Vigilanza" o "OdV"), in ordine all'efficacia, adeguamento, funzionamento e osservanza del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei compiti che gli competono, potrà avvalersi, oltre che della struttura sua propria, del supporto dalle risorse appartenenti alle diverse funzioni

della  (Risorse Umane, Legali, Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro etc..), che di volta in volta si rendessero

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01


utili per il perseguimento del fine detto nonché di specifiche professionalità e di consulenti esterni.

Ispirandosi alle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001” emanate da Confindustria, la  ha regolato come segue il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, in un’ottica di tutela dei requisiti previsti.

3.2 Nomina, composizione, durata e revoca dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza definisce e svolge le attività di sua competenza secondo la regola della collegialità ed è dotato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 231/2001 di “autonomi poteri di iniziativa e controllo”.

Esso è stato nominato per la prima volta con la stessa delibera del Consiglio che ha approvato il presente Modello, sentito il parere del Collegio Sindacale (delibera C.d.A. dell’8 Ottobre 2015).

L’OdV di  è composto da 3 membri effettivi che potranno essere individuati nell’ambito delle aree legali e societarie, di sicurezza sul lavoro, di implementazione e verifica del Sistema dei controlli interni e dei rischi aziendali, ecc.. L’OdV potrà essere composto da professionisti esterni, dipendenti della società, componenti del Consiglio di Amministrazione o componenti del Collegio Sindacale con provata esperienza e tali da attendere, nel complesso dell’organismo così definito, i requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità, continuità d’azione. Essi dovranno peraltro essere in possesso di specifiche capacità in tema di attività ispettive e consulenziali e di garantire la conoscenza della compagine societaria.

I membri dell’OdV durano in carica tre esercizi e decadono alla data dell’Assemblea dei soci che approva il bilancio relativo all’ultimo anno della loro carica, pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni sino alla nomina dei nuovi componenti dell’OdV. I membri dell’OdV possono essere anche rinnovati e possono essere revocati solo per giusta causa. In caso di rinuncia per sopravvenuta indisponibilità, morte, revoca o decadenza di alcuno dei componenti dell’OdV, l’Organo Amministrativo, senza indugio, alla prima riunione successiva, provvederà alla nomina dei membri necessari per la sua reintegrazione. I nuovi nominati scadono con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza è assunta dal membro effettivo più anziano fino alla prima riunione successiva dell’Organo Amministrativo.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'OdV deve improntarsi a principi di autonomia. A garanzia del principio di terzietà, l'OdV è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società. Esso deve riportare direttamente all'Organo Amministrativo.

In caso di inerzia dell'Organo Amministrativo, l'OdV si rivolgerà all'Assemblea dei Soci per l'adozione dei provvedimenti del caso.

In caso di inerzia anche dell'Assemblea dei Soci, l'OdV dovrà rivolgersi al Collegio Sindacale per l'adozione dei provvedimenti del caso.

3.3 Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità

Possono essere nominati membri dell'OdV soggetti in possesso di comprovate conoscenze aziendali e dotati di particolare professionalità. Ciascun componente deve infatti essere in grado di svolgere le funzioni ed i compiti cui l'OdV è deputato, tenuto conto degli ambiti di intervento nei quali lo stesso è chiamato ad operare.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti dell'OdV:

- a) le circostanze di cui all'art. 2382 del Codice Civile (interdizione, inabilitazione, fallimento);
- b) l'essere indagato per uno dei reati previsti dal Decreto;
- c) la sentenza di condanna (o di patteggiamento), anche non definitiva, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- d) la sentenza di condanna (o di patteggiamento) anche non definitiva a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- e) il trovarsi in situazioni che gravemente ledano l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'OdV in relazione alle attività da lui svolte.

3.4 Riunioni, deliberazioni e regolamento interno

L'OdV si doterà di un regolamento interno disciplinante le modalità operative del proprio funzionamento, nel rispetto dei seguenti principi generali:

- l'OdV dovrà riunirsi almeno semestralmente e redigere apposito verbale della riunione;
- le deliberazioni saranno assunte a maggioranza.

3.5 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di *iniziativa* e di *controllo* nell'ambito della Società, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello.

All'OdV è assegnato il compito di:

- a) vigilare sull'effettività del Modello, ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'azienda corrispondano al Modello predisposto e che i destinatari dello stesso agiscano nell'osservanza delle prescrizioni ivi contenute;
- b) adottare ogni provvedimento affinché l'Organo Amministrativo, oppure un suo membro munito dei necessari poteri, aggiorni costantemente il Modello, al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali, nonché alle modifiche normative e della struttura aziendale;
- c) verificare la reale efficacia e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale, a prevenire il verificarsi dei reati di cui al Decreto;
- d) segnalare al Consiglio di Amministrazione, affinché adotti gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare una responsabilità in capo all'ente.

All'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni come meglio specificato al Capitolo 3.7 del presente Modello.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti all'obbligo di *riservatezza* in relazione a tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella Società (anche attraverso apposite riunioni debitamente verbalizzate) per:

- ottenere uno scambio di informazioni al fine di tenere aggiornate le aree a rischio reato. In particolare, le varie funzioni aziendali dovranno comunicare all'OdV eventuali nuove circostanze che possano ampliare le aree a rischio di commissione reato di cui l'OdV non sia ancora venuto a conoscenza;
- tenere sotto controllo l'evoluzione delle aree a rischio al fine di realizzare un costante monitoraggio;
- garantire l'attuazione del Modello (definizione di clausole *standard*, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, ecc.);
- intraprendere le azioni correttive necessarie al fine di rendere il Modello adeguato ed efficace.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti tutti i poteri e le capacità d'indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni aziendali, segnatamente nel reperimento di documentazioni e informazioni, nei limiti e nel rispetto della legge e delle procedure vigenti (privacy, obblighi di riservatezza, ecc.).

3.6 Autonomia operativa e finanziaria

Per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza dispone di adeguate risorse finanziarie sulla base di una previsione di spesa annuale, approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo stesso.

Resta in ogni caso prioritaria la necessità di garantire una tempestiva attività di prevenzione dei reati ed a questo scopo, in presenza di situazioni eccezionali ed urgenti, l'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse eccedenti i propri poteri di spesa, con l'obbligo di dare immediata informazione al Consiglio di Amministrazione.

Le risultanze delle attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza aziendale sono comunicate e valutate da parte dell'Organo amministrativo nominante che è chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento; l'Organo Amministrativo ha comunque la facoltà di delegare tali suoi compiti ad uno o più dei suoi membri.

3.7 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'Organismo di Vigilanza è destinatario di tutte le segnalazioni e le informazioni ritenute utili a tale scopo.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad informare in modo dettagliato e tempestivo l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni/ i documenti specificatamente previsti dalle Parti Speciali del presente Modello, e/ o dalle procedure pro tempore vigenti.

Deve essere altresì portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, proveniente sia dai dipendenti che da terzi, attinente la

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

commissione dei reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il Modello predisposto.

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta mediante utilizzo del modello di comunicazione, predisposto allo scopo, che viene riportato nell'**Allegato 3** oppure mediante qualsiasi comunicazione scritta che contenga gli elementi essenziali di cui allo stesso Allegato 3.

Chi volesse conservare l'anonimato potrà indirizzare le proprie segnalazioni, a mezzo posta prioritaria, all'attenzione esclusiva e riservata di un Membro dell'Organismo anche presso la Sede legale della Società. In tal caso è fatto espresso obbligo al personale addetto alla gestione della corrispondenza di procedere tempestivamente alla trasmissione della missiva all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine, può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, riferendo in forma scritta all'Organo Amministrativo l'esito e le risultanze della verifica/rilevazione condotta.

Ogni documento inerente l'applicazione del presente Modello pervenuto all'OdV sono da questi conservati in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

Il Presidente del C.d.A., l'Amministratore Delegato e i Sindaci, possono avanzare all'Organismo di Vigilanza richiesta di consultazione di tale archivio.

3.8 Invio di informazioni sulle modifiche dell'organizzazione aziendale all'OdV

All'OdV devono inoltre essere comunicate le seguenti informazioni:

- le notizie relative a cambiamenti organizzativi quali organigrammi etc.. (informativa a cura dell'Amministratore Delegato);
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri, cambiamenti di procedure interne (a cura dell'Amministratore Delegato);
- le significative o atipiche operazioni interessate alle aree di rischio individuate nella Parte speciale (informativa a cura del Soggetto che rileva l'anomalia qualunque sia il suo ruolo/compito interno);

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

- i mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio (informativa a cura del Soggetto che rileva l'anomalia qualunque sia il suo ruolo/ compito interno);
- le eventuali comunicazioni del Revisore riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni (a cura del Responsabile Amministrativo);
- le eventuali sanzioni irrogate a personale dipendente a causa di violazione delle norme di cui al presente Modello; tale comunicazione deve essere effettuata nel rispetto della normativa sulla privacy e dello Statuto del Lavoratori (a cura del Responsabile Amministrativo).
- le eventuali risoluzioni dei rapporti commerciali e/o di collaborazione con terzi (fornitori, client, consulenti ecc..) a causa di violazione delle norme di cui al presente Modello (a cura del Responsabile Amministrativo o dell'Amministratore Delegato);
- copia dei verbali delle riunioni del C.d.A. e del Collegio Sindacale (a cura dell'Amministratore Delegato).

3.9 Reporting nei confronti degli Organi societari

Annualmente l'OdV presenterà all'Organo Amministrativo una relazione scritta che evidenzi:

- l'attività da esso stesso svolta nell'arco dell'anno nell'adempimento dei compiti assegnatigli;
- l'attività da svolgere nell'arco dell'anno successivo;
- il rendiconto relativo alle modalità di impiego delle risorse finanziarie costituenti il budget in dotazione all'OdV.

L'OdV dovrà inoltre relazionare per iscritto all'Organo Amministrativo in merito alle proprie attività e segnatamente:

- a) comunicare, nella propria relazione annuale, lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano delle attività, motivandoli;
- b) comunicare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività;
- c) relazionare immediatamente sulle eventuali violazioni del Modello.

L'OdV dovrà, inoltre, valutando le singole circostanze segnalare per iscritto eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Modello e con le procedure aziendali al fine di:

- acquisire tutti gli elementi che dovranno essere comunicati alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

- evitare il ripetersi dell'accadimento, ed a tal fine fornire indicazioni per la rimozione delle carenze.

Analoghe comunicazioni potranno essere rivolte al Collegio Sindacale previa Sua specifica richiesta.

3.10 Responsabilità dell'Organismo di Vigilanza

Dalla lettura complessiva delle disposizioni che disciplinano l'attività e gli obblighi dell'OdV si evince che ad esso siano devoluti compiti di controllo non in ordine alla realizzazione dei reati ma al funzionamento ed all'osservanza del Modello. Propone, altresì al Consiglio di Amministrazione, come già evidenziato, l'aggiornamento e l'eventuale adeguamento del Modello ove emergano criticità e/o inadeguatezza dello stesso. Non vi è pertanto alcuna responsabilità penale a carico dell'OdV nel caso in cui vengano commessi reati di cui al decreto.

3.11 Retribuzione dei componenti dell'organo di vigilanza

L'Organo Amministrativo dovrà deliberare gli emolumenti ai membri dell'OdV.

Ove riconosciuti, tali emolumenti dovranno essere stabiliti nell'atto di nomina o con successiva delibera dell'Organo Amministrativo.

4. Diffusione, formazione e comunicazione del Modello

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, come di seguito indicate, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello.

L'Ufficio Amministrativo, coordinandosi con gli Uffici di Direzione, e con l'Organismo di Vigilanza, promuove le iniziative per la diffusione e la conoscenza del Modello Organizzativo e per la conseguente formazione, anche con riferimento agli aggiornamenti e alle integrazioni successive.

In particolare:

- il Modello è pubblicato sul sito web aziendale nonché disponibile c/o l'Ufficio Amministrativo (che può rilasciarne copia a richiesta); di ciò viene data comunicazione ai Dipendenti a mezzo posta elettronica o con comunicazione affissa nella bacheca aziendale.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

- tutti i Dipendenti (compresi i nuovi assunti) dovranno sottoscrivere una dichiarazione attestante la presa visione del Modello stesso;
- tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto e comunque nell'interesse di



(collaboratori esterni, consulenti ecc.), i Fornitori, i clienti ed in generali tutti i soggetti con cui la società intrattiene rapporti di natura commerciale devono essere informati dell'esistenza del Modello e del Codice Etico e delle modalità per la relativa consultazione.

In particolare tali soggetti dovranno essere messi a conoscenza che eventuali loro comportamenti in contrasto con le linee di condotta del Modello e del Codice Etico, o comunque tali da comportare il rischio o la commissione di un reato richiamato dal Decreto Lgs. 231/01, potranno determinare la risoluzione del rapporto contrattuale.

- le Procedure sono a disposizione di tutti gli interessati (principalmente a mezzo circolarizzazione via e-mail e pubblicazione nella rete intranet aziendale).

L'attività di formazione, finalizzata a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante la diffusione della conoscenza del Decreto, è articolata in relazione alla qualifica dei destinatari, al livello di rischio dell'area in cui operano, all'avere o meno essi funzioni di rappresentanza, amministrazione etc.

5. Sistema sanzionatorio disciplinare e civilistico

5.1 La funzione ed i principi del sistema sanzionatorio

Il sistema disciplinare applicabile in caso di violazione di quanto previsto dal Modello, dal Codice Etico e dalle procedure aziendali è volto a rendere effettiva ed efficace l'adozione del Modello e l'azione dell'Organismo di Vigilanza in base anche a quanto previsto dall'art. 6 del Decreto.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello; pertanto, esso verrà attivato indipendentemente ed a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

5.2 Le violazioni

Ai fini dell'ottemperanza del D. Lgs. 231/2001, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello:

- 1) mancato rispetto del Codice Etico e delle procedure aziendali a cui il Modello fa riferimento;
- 2) mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo delle attività nelle potenziali aree a rischio così come definite nelle Parti Speciali del Modello, in violazione ai principi della trasparenza e della verificabilità;
- 3) violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure vigenti ovvero laddove sia negato l'accesso alle informazioni ed alla documentazione richiesti dall'Organismo di Vigilanza;
- 4) inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma ed al sistema delle deleghe;
- 5) omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione del Codice Etico e delle procedure vigenti nelle potenziali aree a rischio, così come definite dalle Parti Speciali del Modello;
- 6) inosservanza dell'obbligo di informativa all'OdV e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri Dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa;
- 7) mancata comunicazione, formazione, aggiornamento al personale interno ed esterno operante nelle potenziali aree a rischio così come individuate dalle parti speciali del Modello.

5.3 Le sanzioni

Di seguito sono riportate le sanzioni previste per le diverse tipologie di Destinatari.

5.3.1 Le misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci

A seconda della gravità dell'infrazione, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, adotterà le misure cautelative ritenute più idonee nell'ambito della vigente normativa, compresa la revoca dell'incarico conferito al soggetto.

Nei casi ritenuti di maggiore gravità, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, convocherà l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà delle società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie.

5.3.2 Le misure e le sanzioni nei confronti dei Dipendenti

L'inosservanza delle procedure descritte nel Modello di organizzazione e controllo adottato da COVENTYA ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico comporteranno l'applicazione di sanzioni disciplinari individuate a carico dei Destinatari nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 300/1970 ed eventuali norme speciali applicabili.

Le violazioni del Modello comportano le sanzioni previste dal C.C.N.L. dei chimici. Qualora venga accertata una o più delle violazioni indicate al paragrafo precedente, in ragione della sua gravità ed eventuale reiterazione verranno comminati, sulla base del CCNL di categoria, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) Richiamo verbale;
- b) Ammonizione scritta;
- c) Multa;
- c) Sospensione;
- d) Licenziamento.

5.3.3 Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti della Società, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL dei Dirigenti industriali.


5.3.4 Le misure e le sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con COVENTYA

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da COVENTYA ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice di comportamento da parte di:

- fornitori;
- clienti;

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

- Collaboratori, Partners Commerciali;
- Altri soggetti terzi;

aventi rapporti contrattuali/commerciali con  COVENTYA, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

5.4 Il titolare del potere del sanzionatorio

Per fatti, atti od omissioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, ad esclusione della sola sanzione del richiamo verbale, titolare del potere sanzionatorio è l'organo statutario pro tempore munito dei necessari poteri.

Per la sanzione del richiamo verbale si applicano, anche per i fatti, gli atti od le omissioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 le attribuzioni di ruoli e prerogative determinabili dall'Organigramma Aziendale, dal CCNL e dalla legislazione pro tempore vigenti.

ALLEGATO 1 - Reati previsti dal Decreto

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D. Lgs. 231/01).

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7].

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29].

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D. Lgs. 231/01).

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [Articolo integrato dalla Legge Anticorruzione];
- Istigazione alla corruzione (art. 322 comma 1-3 c.p.) [Articolo integrato dalla Legge Anticorruzione];
- Istigazione alla corruzione (art. 322 comma 2-4 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [Articolo integrato dalla Legge Anticorruzione];
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità [Articolo introdotto dalla Legge Anticorruzione];
- Concussione (art. 317 c.p.) **Articolo integrato dalla Legge Anticorruzione**;
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.);

Reati di falso nummario (art. 25-bis, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09].

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

Reati societari (art. 25-ter, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato con le integrazioni disposte dalla L. 69 del 27/05/2015].

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.) [**Articolo introdotto dalla Legge Anticorruzione**];
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, c. 1 e 2, c.c.).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (270 quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato con finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuni dei delitti di cui sopra (art. 302 c.p.).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater.1, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5].

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9].

- Abuso di informazioni privilegiate (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- Manipolazione del mercato (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185);
- Confisca (art.187 c.p.).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9].

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3].

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4] (commento 1). [Articolo modificato dalla D. Lgs. 121/2011, art.2 comma 1].

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
 - b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
 - c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
 - d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Reati ambientali (art. 25-undecies D. Lgs. 231/01) [Articolo modificato con le integrazioni disposte dalla L. 68 del 22/05/2015]

- Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.);
- Circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art.727 c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art.733 bis c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D. Lgs. 152/2006, art. 137);
- Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (D. Lgs. 152/2006, art. 137);
- Scarichi da navi o aeromobili di sostanze vietate (D. Lgs. 152/2006, art. 137);
- Attività di gestione rifiuti non autorizzate (D. Lgs. 152/2006, art. 256);

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

- Discarica non autorizzata (D. Lgs. 152/2006, art. 256);
- Miscelazione di rifiuti (D. Lgs. 152/2006, art. 256);
- Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi;
- Bonifica dei siti (D. Lgs. 152/2006, art.257);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. 152/2006, art. 258);
- Traffico illecito di rifiuti ed attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/2006, art. 260);
- Superamento dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria (D. Lgs. 152/2006, art. 279);
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/92);
- Misure a tutela dell'ozono atmosferico e dell'ambiente (L. 549/93);
- Inquinamento doloso e colposo provocato da navi (D. Lgs. 202/07).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D. Lgs. 231/01)

- -Art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 22 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione) "Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato".
- Durata, rinnovo, revoca, annullamento del permesso di soggiorno (cfr. artt. 5 ss. D.Lgs. 286/1998)
- Art. 603 bis del Codice Penale, terzo comma "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".

ALLEGATO 2 – Reati Rilevanti per COVENTYA

Sulla base delle analisi condotta e in considerazione della natura e dell'attività esercitata da COVENTYA, ai fini del Modello sono considerati rilevanti i reati di cui agli artt. 24, 25 (come aggiornato dalla Legge Anticorruzione) , 25-ter (come aggiornato dalla Legge Anticorruzione), 25-septies, 25-decies, 25-undecies e 25-duodecies del Decreto.

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA P.A. (ART.24-25 D. LGS. 231/2001)

1. - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), nel caso in cui la Società, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

2. - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.), nel caso in cui la Società, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

3. – Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.), nel caso in cui la Società, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

4. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), oltre al fatto di cui all'art. 640 c.p. (*Truffa*) se esso riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

5. - Frode informatica in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), nel caso in cui la Società alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

6. - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) è costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.

7. - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) nel caso in cui la Società offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

8. - Concussione (art. 317 c.p.) qualora dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri la Società sia costretta a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

9. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) qualora un pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa dalla Società.

10. - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p., 2° comma), é rappresentata dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

11. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), rappresentato dal fatto di cui all'art. 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio; quello previsto dall'art. 318 c.p., qualora l'autore rivesta la qualità di pubblico impiegato.

12. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, previsti dall'art. 322-bis c.p., costituite dai fatti di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322 c.p., 3° e 4° comma, commessi:

- 1) dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) dai funzionari e dagli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) dalle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) dai membri e dagli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee;
- 5) da coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

Le disposizioni degli artt. 321 e 322 c.p., 1° e 2° comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel numero 1) di cui sopra, le quali sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

13 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) introdotto dalla L. anticorruzione, si verifica quando salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce la società a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Viene punito altresì il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità.

REATI SOCIETARI (ART.25 TER D. LGS. 231/2001)

1. - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del Gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2. - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art.2622, comma 1 e 3 c.c.) nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

società o del Gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

3. - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.) qualora i responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione.

4. - Impedito controllo (art. 2625 c.c.), qualora gli amministratori occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

5. - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), qualora gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

6. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), qualora gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

7. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), qualora gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

8. - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), nel caso gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

9. - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), qualora gli amministratori e i soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

10. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), qualora i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

11. - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) qualora la società, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

12. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.), nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori della Società sottoposta per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuta a obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società o enti e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

13. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) introdotto dalla L. anticorruzione, quando salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società; si verifica anche, seppur con una diversa pena, quando il fatto viene commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati sopra. E' punito altresì chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate sopra.

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME, COMMESSI
CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE SULLA TUTELA
DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (art.25 SEPTIES D. LGS. 231/2001)**

27. - Omicidio Colposo (art. 589 c.p.), nel caso in cui la Società nello svolgimento delle proprie attività, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa la morte di una persona.

28. – Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), nel caso in cui la Società nello svolgimento delle proprie attività, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa lesioni personali gravi o gravissime.

La lesione personale è grave:

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

**INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI
ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (art. 25 DECIES)**

1. Art.377 bis c.p., se la Società, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

REATI AMBIENTALI (ART.25 UNDECIES)

1. Art.256 D. Lgs. 152/2006 Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata. Si verifica la fattispecie in esame qualora sia effettuata una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

2. Art.258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari. Si verifica nel caso in cui le imprese raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi non aderendo, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

3. Art.259 D. Lgs. 152/2006 Traffico illecito di rifiuti. Si verifica quando viene effettuata una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. **4. Art.279 D. Lgs.**

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

152/2006 – Superamento dei valori limite e di qualità dell'aria. Nel caso in cui la Società viola i valori limiti di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione.

**IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (ART.25
DUODOCIES)**

Impiego di lavoratori irregolari, Art.22, co. 12bis del D. Lgs. 25 luglio 1998 n.2 86, nel caso in cui la Società occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

ALLEGATO 3

Modello di comunicazione all'Organismo di Vigilanza

Spettabile
Organismo di Vigilanza
c/o Coventya S.p.A.
Via Michele Barozzi, n. 6
20122 - Milano

SEGNALAZIONE DI NOTIZIE RILEVANTI

AI SENSI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

a) SEGNALANTE INTERNO

Il sottoscritto _____ nella sua qualifica di _____, addetto ufficio _____

b) SEGNALANTE ESTERNO

Il sottoscritto _____, nato a _____, residente in _____, n. _____
telefono _____, in qualità di _____

SEGNALA

INFORMATIVE SULLE CONDOTTE POTENZIALMENTE IN VIOLAZIONE DEL MODELLO

.....

INFORMAZIONI SULLE MODIFICHE DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

.....

(da spedire presso la Sede Sociale di Coventya S.p.A. all'Attenzione dell'Organismo di Vigilanza con applicazione della dicitura "STRETTAMENTE RISERVATA").

PARTE SPECIALE

Struttura della Parte Speciale

La presente Parte Speciale è composta da:

- 1) una parte speciale preliminare (parte Speciale A) dedicata alle regole generali (**Codice di Comportamento o Etico**) cui deve uniformarsi la condotta degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Partners commerciali, dei Collaboratori o Consulenti e dei soggetti esterni che operano in nome e/ o per conto della Società o che abbiano con questa rapporti di natura commerciale (qui di seguito, per brevità, definiti semplicemente “Destinatari”);
- 2) da specifiche Parti speciali dedicate alle categorie di reati presi in considerazione dal Decreto ed all’individuazione delle aree di attività a rischio.

Le parti speciali sono le seguenti:

- Parte Speciale B – Reati contro la P.A. ed il patrimonio;
- Parte Speciale C – Reati societari;
- Parte Speciale D – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
- Parte Speciale E – Reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;
- Parte Speciale F – Reati Ambientali;
- Parte Speciale G – Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Parte Speciale H – Altri reati.


Nelle Parti Speciali dedicati ai reati specifici vengono descritte:

- le potenziali aree a rischio;
- i principi di comportamento e di attuazione nelle principali aree a rischio;
- i principi procedurali specifici vincolanti ed inderogabili da considerare quali indicazioni da seguire anche nella redazione delle eventuali procedure operative pro tempore vigenti.


PARTE SPECIALE “A” CODICE ETICO


(art. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001)

1. Premessa

La  COVENTYA così come disposto dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 ha adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'8 Ottobre 2015 un proprio Codice Etico.

Questo Codice detta una serie di regole comportamentali a cui tutti coloro che operano per

 COVENTYA (tutti i dipendenti, amministratori, sindaci, management, collaboratori interni, consulenti, fornitori, Partners commerciali; d'ora in poi per brevità "Destinatari") devono attenersi al fine di prevenire la commissione di reati considerati dal sopraccitato Decreto nonché definire quei comportamenti NON etici (quei comportamenti assunti da chiunque che costituiscono violazione delle regole della civile convivenza e dei corretti rapporti sociali e commerciali).

La  COVENTYA si impegna a promuovere la conoscenza del Codice a tutti i Destinatari nonché a portarlo a conoscenza di tutti coloro con i quali intrattiene relazioni.

L'OdV si farà carico di valutare con il supporto della Direzione aziendale, ed eventualmente anche di consulenti esterni, il grado di attuazione del Codice stesso e l'eventuale necessità di integrazioni e/o modifiche.

2. Contenuti del Codice Etico

2.1 Principi generali

Principi imprescindibili per  COVENTYA sono l'osservanza della legge e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui opera, il rispetto dell'integrità etica e della correttezza.

Tutti i Destinatari hanno l'obbligo di rispettare i suddetti principi.

La conduzione degli affari e delle attività aziendali viene svolta in un quadro di trasparenza, onestà, correttezza e buona fede e nel rispetto delle regole poste a tutela della concorrenza.

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi interlocutori, COVENTYA non consente alcun tipo di discriminazione o condizionamento in base all'età, al sesso, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche ed alle credenze religiose rifiutando in generale ogni indebita ingerenza nella sfera privata.

2.2 Conformità a leggi e regolamenti: principio di legalità.

La **legalità** è il pilastro su cui regge l'intero Codice Etico di COVENTYA. Infatti, l'intera organizzazione aziendale (da intendersi nella più ampia accezione) opera nel rispetto rigoroso di leggi, regolamenti e normative vigenti in Italia e/o nella Comunità Europea. In nessun caso è giustificata la violazione di questo principio.

Tutti i Destinatari sono tenuti, nell'ambito delle proprie competenze/funzioni, a conoscere ed osservare le leggi vigenti, sia quelle italiane sia quelle del Paese in cui si trovano occasionalmente per ragioni di lavoro o in cui risiedono. Nessun Destinatario può costringere o sollecitare altri Destinatari a violare le leggi italiane o di un Paese estero ove la Società svolga la propria attività o dove ha comunque interessi diretti o indiretti.

Poiché questo principio è valido NON solo verso i propri Dipendenti ma anche nei confronti degli altri Destinatari, COVENTYA non inizierà o proseguirà rapporti con chi non intenda allinearsi ad esso.

La società opera nel rispetto dei diritti del lavoro, della libertà sindacale, della salvaguardia della dignità, della salute e della sicurezza degli ambiti operativi e ripudia ogni sorta di discriminazione, di lavoro forzato, di lavoro minorile e ogni forma di corruzione.


La società e tutti i suoi collaboratori non devono mai essere implicati o coinvolti in attività illecite e in attività con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, in operazioni che possano comportare la ricettazione, il riciclaggio o l'impiego di proventi da attività criminali o illecite, in operazioni derivanti dall'utilizzo di informazioni privilegiate anche su strumenti finanziari comunque acquisite, in reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, in delitti informatici e trattamenti illeciti di dati, in delitti contro l'industria e il commercio e in delitti in materia di violazioni del diritto d'autore.

Nel seguito del documento sono disciplinate le forme minime di diffusione del presente Codice che potranno essere integrate al fine di garantire la sua corretta, completa e capillare pubblicità.

2.3 Regole di comportamento

La società opera oltre che nel rispetto della legge, come sopra indicato, anche nel rispetto di valori che hanno natura essenzialmente “morale”. Questi principi devono essere rispettati da tutti coloro che, a vario titolo, operano nell’interesse della società, all’interno ed all’esterno della stessa.

Essi possono così sintetizzarsi:

- a) *Onestà*: è necessaria per ottenere credibilità sia all’interno che all’esterno dell’azienda e ad instaurare rapporti di fiducia con tutti gli interlocutori. Come conseguenza di questo principio  esclude il ricorso alla corruzione in ogni sua forma.
- b) *Buona fede*: presuppone che il modo di agire di ciascuno debba essere sempre corretto e finalizzato a non ledere o danneggiare alcuno.
- c) *Correttezza*: implica il rispetto, da parte di tutti, nell’adempimento delle proprie funzioni, dei diritti di ogni soggetto comunque coinvolto nell’attività lavorativa o professionale. Tale rispetto è da intendersi anche sotto il profilo delle opportunità, della privacy e del decoro. Il principio implica, altresì, il rifiuto di qualsiasi situazione che crei arbitrarie discriminazioni nei confronti del personale, nonché conflitti di interesse sostanziale fra ciascun Lavoratore e la Società.
- d) *Lealtà*: a tutti i dipendenti si richiede un comportamento leale, diligente e rispettoso del contratto di lavoro e delle disposizioni aziendali; la collaborazione di tutti è fondamentale per il buon andamento dell’azienda. Ciò significa in primo luogo perseguire con impegno, tempestività e diligenza gli obiettivi indicati dall’azienda e dai responsabili diretti, lavorando nel rispetto delle procedure. Il principio di lealtà implica:
 - il rispetto del Codice Etico e, per chi ha responsabilità di gestione di altre persone, l’impegno di farlo rispettare;
 - farsi carico dell’interesse dell’azienda in ogni circostanza lavorativa, ad esempio nell’adempimento di obblighi contrattuali da parte di fornitori;
 - la buona fede in ogni attività o decisione, il rispetto delle promesse e della parola data, degli usi evitando metodi che mirino a procurare a sé vantaggi avvalendosi di atteggiamenti equivoci, malintesi etc..

Il comportamento leale e corretto verso l'azienda comporta anche l'impegno a garantire l'integrità dei beni aziendali, che è richiesto a tutti i dipendenti ed a tutti coloro che a vario titolo hanno accesso alle strutture aziendali:

- a ciascuno è richiesto di operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo;
- ogni dipendente deve usare con scrupolo e parsimonia i beni aziendali a lui affidati; evitando di utilizzarli impropriamente ed in modo tale da essere causa di danno o riduzione di efficienza, oppure in contrasto con l'interesse dell'azienda.
- tutti sono tenuti alla cura ed alla protezione delle risorse che vengono loro affidate: devono quindi mettere in atto le misure più opportune per evitare i furti; devono informare subito il proprio superiore gerarchico o il Responsabile della sicurezza, di eventuali lacune del sistema di sicurezza, di minacce o eventi potenzialmente dannosi per COVENTYA.

Tra i beni aziendali assumono particolare rilievo le informazioni e i dati in possesso di

COVENTYA relativi a soggetti esterni (clienti, fornitori, consulenti).

L'azienda adotta adeguate procedure per garantire l'integrità dell'informazione e la loro *riservatezza* anche ai sensi della normativa sulla privacy.

Proteggere le risorse aziendali significa quindi NON divulgare all'esterno

informazioni che riguardano le attività di COVENTYA e non permettere che informazioni riservate possano giungere a conoscenza di persone all'interno e all'esterno dell'azienda o diverse dal personale autorizzato al loro trattamento.


Ogni dipendente è inoltre responsabile delle applicazioni informatiche che l'azienda mette a disposizione per lo svolgimento delle proprie mansioni; egli quindi:

- adotta scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, per non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- non invia messaggi di posta elettronica con contenuto minatorio o ingiurioso, linguaggio di basso livello, commenti inappropriati che possono recare offesa ad altri e danno all'immagine aziendale;

- non naviga su siti internet con contenuti indecorosi o offensivi;
 - in generale, non utilizza le dotazioni informatiche per scopi illegali o che possano comunque comprometterne la funzionalità rispetto agli utilizzi aziendali e che esulano dall'attività lavorativa.
- e) *Imparzialità*: implica valutazioni e decisioni obiettive. In particolare, i Destinatari devono evitare quei comportamenti finalizzati a favorire alcun gruppo di interesse o singole persone, nonché devono astenersi da qualsivoglia discriminazione sul presupposto dell'età, dello stato di salute, del sesso, della religione, della razza o di opinioni politiche e culturali o comunque di qualunque altro elemento che riguardi esclusivamente la sfera privata.
- f) *Equità*: è principio base del comportamento leale ed imparziale. Rappresenta la capacità di mantenere un bilanciamento costante tra gli interessi particolari e generali, del singolo e dell'azienda, di tutti coloro che operano per conto della società. Questo principio, rilevante in una molteplicità di rapporti, assume particolare significato nell'ambito del trattamento delle persone, di cui è necessario considerare equamente le capacità ed i meriti, oltre che i doveri.
- g) *Trasparenza*: trattasi di principio fondamentale che ciascuno deve osservare sia nell'agire, sia nel comunicare e sia nell'informare. Riguarda la sfera della gestione aziendale in generale, che deve essere sempre chiara e verificabile, e riguarda la comunicazione di informazioni sull'azienda verso l'esterno. La comunicazione, sia orale sia scritta, in particolare, oltre a dover sempre seguire le procedure stabilite, deve essere semplice, veritiera e di facile ed immediata comprensione da parte del soggetto a cui è indirizzata.
- h) *Responsabilità, Professionalità e collaborazione*: tutti i Destinatari devono svolgere le proprie attività in modo responsabile e consapevole (nel senso di coscienza dei propri doveri e delle conseguenze che possono derivare dai propri comportamenti) nonché in modo professionale (utilizzando la specifica competenza e capacità richiesta dal caso) e collaborando attivamente con la società ed i terzi per il raggiungimento del proprio obiettivo o di un obiettivo comune.
- i) *merito*: nelle decisioni inerenti la scelta e la valutazione dei collaboratori, dei fornitori ed in generale dei terzi con cui la società intende intrattenere rapporti di natura commerciale,

si devono privilegiare criteri di merito (attinenti cioè alla qualità, capacità di produrre risultati positivi).

Spetta principalmente agli Amministratori ai Dirigenti ed ai Responsabili di

 rappresentare, con il loro operato, un esempio per tutto il personale, attenendosi, nello svolgimento delle proprie funzioni ai principi sopra indicati, alle procedure ed ai regolamenti aziendali, curandone la diffusione fra i dipendenti e sollecitandoli a presentare richieste di chiarimenti e/o proposte di aggiornamento.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, il rispetto dei valori etici sopra indicati comporta il divieto specifico di:


- intrattenere rapporti di lavoro anche alle dipendenze di terzi;
- assumere, senza preventivo consenso scritto, incarichi di consulenza o altri incarichi e/o responsabilità che siano incompatibili con il corretto svolgimento dell'incarico presso

;

- trarre vantaggi personali (economici o patrimoniali) dai rapporti con terzi che siano per qualsiasi ragione in rapporto con la Società;
- svolgere attività che possano essere contrarie agli interessi della Società (perché ad esempio in concorrenza con essa);
- accedere ad informazioni disponibili in azienda, qualora ciò non sia strettamente necessario per l'esercizio della propria attività lavorativa.

-

3. Norme in materia di conflitto di interessi

Tra la  ed i propri dipendenti sussiste un rapporto di piena fiducia, nell'ambito del quale è dovere primario del dipendente utilizzare i beni dell'impresa e le proprie capacità lavorative per la realizzazione dell'interesse societario, in conformità dei principi del Codice Etico.

Un "conflitto di interesse" (tra l'interesse personale e quello dell'azienda) si manifesta quando un dipendente, un amministratore e un collaboratore abbia un interesse di natura personale,

finanziaria o di altro genere, in determinate attività connesse con quelle di COVENTYA che potrebbero condizionare la capacità di operare nell'interesse della società e da cui potrebbe trarre un vantaggio immediato o differito per sé stesso o per propri familiari a discapito della società stessa.

Pertanto, nella conduzione di qualsiasi attività all'interno della società gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori a vario titolo di COVENTYA devono evitare tali situazioni di conflitto che possono fra l'altro risultare pregiudizievoli per l'immagine della società.

Tali soggetti devono, quindi, escludere ogni possibilità di incrociare o sovrapporre, strumentalizzando, la mansione che ricoprono nell'azienda, con le attività economiche rispondenti ad una logica personale e/o familiare; in altre parole essi non devono perseguire, nell'espletamento della propria attività lavorativa interessi in contrasto con quelli dell'azienda, e non devono condizionare a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi, opportunità di affari di

COVENTYA.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono rappresentare o provocare situazioni di conflitto di interesse i seguenti casi:

- spendere il nome della società, senza essere stato a ciò espressamente autorizzato per iscritto, per procurare vantaggi personali a sé o a terzi;
- conferire personalmente o agire per far conferire incarichi a soggetti collegati da rapporti di affinità, parentela o amicizia, a prescindere dalla valutazione di criteri di merito;
- svolgere una funzione di vertice (amministratore, dirigente) e avere interessi economici con fornitori, clienti, concorrenti (incarichi professionali, possesso di azioni etc.);
- approfittare personalmente, o tramite propri familiari, di opportunità di affari di cui si è venuti a conoscenza in conseguenza della propria attività lavorativa;
- accettare somme di denaro, favori, utilità da persone o da aziende che intendono entrare in rapporti d'affari con la COVENTYA;
- accettare, in relazione allo svolgimento di una funzione per conto della società, omaggi, regali, doni etc.. da clienti, fornitori o terzi qualora tali liberalità possano apparire eccedenti la normale prassi commerciale. Nel caso in cui si verifichi tale circostanza il ricevente dovrà darne opportuna comunicazione al proprio superiore gerarchico per le valutazioni del caso.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

Può inoltre sorgere conflitto di interesse nel caso in cui un familiare presti lavoro per un fornitore, un cliente o un concorrente o abbia un significativo interesse finanziario in essi. L'interesse finanziario viene considerato significativo se il dipendente o il familiare possiede una quota di capitale tale da avere una influenza non marginale negli organi decisionali della società.

Sono considerati familiari i coniugi, i fratelli, le sorelle, i genitori, i parenti acquisiti, i figli o i conviventi.

Tutti i Destinatari, in generale, devono astenersi dallo svolgere attività in conflitto di interesse in quanto potrebbe esserne seriamente influenzata l'obiettività di giudizio.

I dipendenti e i collaboratori interni hanno l'obbligo di dare tempestiva comunicazione al proprio superiore gerarchico delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che li coinvolgono.

Gli Amministratori e sindaci devono comunicare espressamente agli altri membri dell'organo di cui fanno parte la presenza di conflitti di interessi che li riguarda in prima persona.

Al fine di rendere pienamente efficace quanto sopra descritto, la Società si impegna a documentare costantemente il processo di rilevamento e monitoraggio dei potenziali conflitti di interesse attraverso, ad esempio:

- per i Soggetti Interni - Attestazioni firmate di assenza di conflitti di interesse in essere in base a normale diligenza. Le attestazioni devono essere firmate da tutti i dipendenti successivamente all'adozione del presente documento e all'assunzione se successiva all'adozione del Modello. Con tale attestazione il Dipendente si impegna a segnalare tempestivamente al proprio Responsabile Gerarchico eventuali conflitti di interesse che dovessero presentarsi nel corso del rapporto con la Società;
- per i Soggetti Terzi – dare adeguata informativa anche attraverso la pubblicità del presente documento dell'obbligo di comunicare tempestivamente la presenza di un conflitto di interesse.


Le modalità di rilevazione sopra esposte devono ritenersi esempi rimanendo quindi possibile l'adozione di altre modalità operative di volta in volta riconosciute idonee a garantire la rilevazione ed il monitoraggio del fenomeno.


4. Rapporti con le risorse umane


4.1 Principi Generali

La Società:


- riconosce la centralità delle risorse umane per l'esistenza dell'impresa;
- assume tutto il personale con regolare contratto di lavoro nel rispetto della normativa in vigore e provvede al pagamento di tutti gli oneri contributivi nei tempi e nella misura stabiliti dalla normativa vigente. Non è consentita pertanto alcuna forma di lavoro irregolare o lavoro "nero". In caso di assunzione di cittadini stranieri verifica preventivamente la presenza di regolare permesso di soggiorno. Effettua la ricerca e la selezione del personale in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze aziendali, con criteri di oggettività, trasparenza, garanzia di pari opportunità e nel rispetto della privacy dei candidati. Per favorire una immediata e accelerata conoscenza e una più rapida integrazione nella vita e nella cultura

dell'azienda,  si impegna a fornire ad ogni dipendente, all'atto dell'assunzione e durante il primo periodo di inserimento, accurate informazioni con particolare riferimento alle norme che regolano il proprio rapporto di lavoro, alle norme e procedure di prevenzione relative alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro, alle politiche aziendali e alle norme del Codice Etico. Nell'ambito dello svolgimento delle attività lavorative, si impegna a tutelare la dignità, la salute, l'integrità, la libertà, la reputazione di ciascuno e il diritto di non essere arbitrariamente discriminati.

 è consapevole che il sistema di gestione e sviluppo delle risorse umane deve essere costituito dalla valutazione delle competenze espresse e del potenziale di competenze possedute dalle persone in coerente correlazione con le esigenze aziendali attuali e future e con l'individuazione delle posizioni chiave per lo

sviluppo strategico.  si impegna ad effettuare questa valutazione per l'attribuzione di incarichi di responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale e per la crescita professionale; remunera i propri dipendenti sulla base del ruolo ricoperto, della loro professionalità e dei risultati conseguiti. Nei limiti delle informazioni

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

disponibili, al fine di evitare potenziali indebiti vantaggi nell'ambito della gestione delle risorse umane,  si adopera per evitare qualsiasi forma di clientelismo, favoritismo e nepotismo anche derivante dalla presenza di vincoli di parentela all'interno della stessa struttura gerarchica e della Società.

- Si impegna a formare costantemente le proprie risorse umane. Tale impegno è volto ad un continuo potenziamento delle capacità tecnico/ operative di ciascuno e, congiuntamente, alla promozione e diffusione dei contenuti del Modello 231 adottato. In tale ambito, particolare attenzione è riservata ai temi legati alla Sicurezza e Salute sul posto di lavoro¹.


La società si impegna a selezionare ciascun dipendente, consulente, collaboratore, a vario titolo, secondo i principi e valori etici di cui sopra (onestà, lealtà, capacità, merito, professionalità, serietà, preparazione tecnica etc..) operando affinché le risorse acquisite corrispondano ai profili effettivamente necessari alle esigenze aziendali ed evitando favoritismi di sorta.

Ogni soggetto, in seguito alla sottoscrizione del contratto di lavoro, viene esaurientemente informato in merito alle caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere; agli elementi normativi e contributivi del contratto ed alle procedure in uso presso la Società.

Nell'evoluzione del rapporto di lavoro , si impegna a creare e mantenere le condizioni necessarie affinché le capacità e competenze di ciascuno possano costantemente ampliarsi.

4.2 Ambiente di Lavoro e sicurezza dei lavoratori


Nell'ambito delle strategie aziendali  ritiene obiettivi prioritari la prevenzione e il controllo degli incidenti rilevanti, nonché la salvaguardia dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.

In quest'ottica,  è costantemente impegnata in un attivo programma di identificazione e di gestione di tutti i fattori che hanno o possono avere incidenza sulla salute e

¹ Per il dettaglio delle modalità operative/ organizzative relative alla gestione della formazione in tale ambito si rimanda alle procedure/ disposizioni interne pro tempore vigenti.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

sulla sicurezza dei lavoratori, adempiendo ad ogni attività prevista dalla normativa vigente.


 si impegna a creare un ambiente di lavoro che garantisca a tutti coloro che interagiscono con la società condizioni rispettose della dignità personale, in modo tale che le caratteristiche dei singoli non possono dar luogo a condizionamenti e discriminazioni.

A tal proposito la Società non ammette:

- comportamenti lesivi dell'integrità fisica della persona;
- comportamenti lesivi dell'integrità psicologica e della dignità della persona;
- comportamenti discriminatori o ritorsioni basati sulla diversità di razza, lingua, fede e religione, appartenenza politica e sindacale, nazionalità, etnia, età, sesso, orientamento sessuale, stato coniugale, invalidità, aspetto fisico e condizioni economico-sociali;
- molestie sessuali.

In questo senso ogni destinatario deve attivamente collaborare per mantenere un clima di reciproco rispetto dell'integrità, della libertà, della dignità, della reputazione di ciascuno.

La società offre ai lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che essi possano godere di un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazioni e li remunera in base alla loro professionalità, ruolo e risultati raggiunti, fornendo i mezzi e le condizioni di lavoro più propizie alla realizzazione professionale ed al raggiungimento del benessere.

 si impegna altresì al rispetto delle leggi in materia ambientale (per questo aspetto ed in genere per quello relativo alla sicurezza e salute dei lavoratori si veda la parte speciale D ed F del Modello).

4.3 Molestie e Mobbing sul posto di lavoro

La Società esige che, nelle relazioni di lavoro interne ed esterne, non sia dato luogo a molestie o ad atteggiamenti comunque riconducibili a pratiche di mobbing che sono tutti, senza eccezioni, proibite.

Sono considerati tali:

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

- creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, di isolamento e/o discriminazione nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
- porre in essere ingiustificate interferenze con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
- ostacolare prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale.

E' vietata qualsiasi forma di violenza o molestia, sia di carattere sessuale sia riferita a diversità culturali e personali. In particolare sono considerati tali:

- subordinare qualsiasi decisione di rilevanza lavorativa all'accettazione di favori sessuali o alle diversità personali e culturali;
- indurre i propri collaboratori a favori sessuali mediante influenza della propria superiorità gerarchica o ruolo;
- proporre relazioni interpersonali nonostante un espresso o ragionevolmente evidente non gradimento;
- alludere a disabilità o menomazioni fisiche o psichiche o a forme di diversità culturale, religiosa o di orientamento sessuale.

4.4 Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e divieto di fumo

Tutti coloro che operano all'interno di  devono contribuire e cooperare personalmente a mantenere un clima di reciproco rispetto nell'ambiente di lavoro.


L'uso di sostanza alcoliche, stupefacenti o di analogo effetto nel corso della prestazione lavorativa o nei luoghi di lavoro è considerato consapevole assunzione di pregiudicare tali caratteristiche ambientali.


Pertanto, è fatto espresso divieto di:

- detenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo sostanze alcoliche, stupefacenti, o di analogo effetto nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro;
- fumare nei luoghi di lavoro.

5. Rapporti con la collettività

5.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione


 coopera attivamente e pienamente con la Pubblica Amministrazione (come definita nella Parte Generale del Modello).

I dipendenti, collaboratori e consulenti di  nei rapporti con questa devono tenere comportamenti caratterizzati dalla rigorosa osservanza della legge e dei regolamenti applicabili, oltre che dei valori etici indicati in precedenza.

Tali rapporti sono riservati esclusivamente alle funzioni e posizioni competenti, nel rispetto delle procedure aziendali interne.

Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte.

In ogni caso, non è mai consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione e a loro parenti, sia italiani che di altri Paesi, per influenzare o compensare un atto od omissione relativo al loro ufficio.

Non sono ammessi comportamenti illeciti, pratiche di corruzione o concussione, favori illegittimi, comportamenti collusivi nei confronti della pubblica amministrazione, sia commessi direttamente dagli organi amministrativi o dai suoi dipendenti sia commessi tramite soggetti che operano per conto di  o che sono sottoposti a coordinamento e vigilanza da parte della Società. I principi sopra esposti, inderogabili e vincolanti, si traducono operativamente nelle procedure pro tempore formalizzate e vigenti, fermo restando il carattere di sussidiarietà che queste assumono rispetto al contenuto del presente Codice.

5.2 Rapporti con Autorità, Organi di Vigilanza ed Organi di controllo

La Società richiede che nei rapporti con Organi di vigilanza e Organi di controllo vengano sempre rispettati i valori etici precedentemente indicati. Il personale deve prestare la massima disponibilità e cooperazione ai membri degli organi di vigilanza/controllo, per agevolare lo svolgimento delle loro funzioni, evitando comportamenti volti o idonei a occultare documenti,


Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

omettere informazioni rilevanti o, comunque, a impedire, ostacolare o condizionare indebitamente lo svolgimento dei controlli, nel rispetto dell'indipendenza delle funzioni e dei giudizi (es. informazioni errate o imprecise, opposizioni e rifiuti pretestuosi, ostruzionismo, assenza ingiustificata, ritardi nelle comunicazioni o nella consegna di documenti o nelle riunioni). E' fatto espresso divieto di indurre chiunque, con violenza, minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci davanti all'autorità giudiziaria.

Le informazioni fornite dovranno essere sempre chiare, veritiere e il più possibile complete.

A sindaci, revisori e membri dell'OdV devono essere fornite tutte le notizie, anche potenzialmente utili, in relazione all'espletamento dei loro compiti, con il solo limite di rifiutare l'accesso a informazioni segrete e/o riservate o non pertinenti l'incarico senza aver prima ottenuto l'autorizzazione scritta del superiore gerarchico; questi a sua volta, dovrà verificare, prima di concedere l'autorizzazione, se il richiedente abbia motivo e diritto ad accedere alle specifiche informazioni richieste.

5.3 Organizzazioni politiche o sindacali

Al fine di assicurare la massima trasparenza della gestione, e per non favorire o discriminare alcuna organizzazione di carattere politico o sindacale,  non eroga contributi, diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati o organizzazioni politiche o sindacali, a loro rappresentanti o candidati, tranne quelli eventualmente previsti da normative specifiche e previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

5.4 Rapporti con i mass media

I rapporti con i mezzi di comunicazione ed informazione e, più in generale, con gli interlocutori esterni devono essere tenuti solo da soggetti a ciò espressamente delegati in base alle deleghe formali pro tempore vigenti.

Qualsiasi richiesta di notizia da parte della stampa o dei mezzi di comunicazione e informazione ricevuta dalla Società deve essere comunicata alle funzioni aziendali deputate a effettuare le comunicazioni verso l'esterno, prima che sia assunto qualsivoglia impegno a rispondere alla richiesta.

In ogni caso, le comunicazioni verso l'esterno devono essere veritiere, corrette e accurate.

Tutti coloro che operano a qualsiasi titolo per conto di COVENTYA sono tenuti ad osservare la massima riservatezza, non divulgando né richiedendo indebitamente notizie, su: documenti, progetti, operazioni aziendali ed in generale su tutte le informazioni acquisite in ragione dell'attività lavorativa prestata.

In particolare, costituiscono informazioni riservate o segrete quelle oggetto di specifiche normative o regolamentazioni o quelle considerate riservate (come da contratti, accordi di riservatezza o altri strumenti informali).

Costituiscono, inoltre, informazioni riservate tutte le notizie apprese nello svolgimento dell'attività lavorativa, o comunque in occasione di essa, la cui diffusione ed utilizzazione possa provocare un pericolo o un danno all'azienda e/o un indebito guadagno del dipendente.

La violazione dei doveri di riservatezza da parte dei dipendenti o collaboratori inficia gravemente il rapporto di fiducia e può determinare l'applicazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

5.5 Rapporti con enti senza fine di lucro e altri soggetti in condizioni di disagio

Proprio in considerazione dei valori morali cui si ispira, la Società può erogare contributi, anche sotto forma di sponsorizzazioni, ad enti, organizzazioni, associazioni senza fini di lucro, costituite a norma di legge, che siano caratterizzate da un elevato valore scientifico o culturale o benefico (in ogni caso, diverse da quelle collegate alla Pubblica amministrazione e ad enti di natura politica o sindacale), e ad altri soggetti in condizione di disagio (es. portatori di handicap, soggetti bisognosi in ragione della loro condizione economica o sociale svantaggiata).

La forma di erogazione più opportuna, tenuto conto, tra l'altro, delle conseguenze di carattere fiscale, deve essere decisa previa autorizzazione da parte di soggetto pro tempore munito di adeguati poteri e risultare sempre opportunamente documentata ai sensi delle disposizioni tributarie applicabili oltre che delle specifiche procedure adottate della Società in materia di gestione degli omaggi.

5.6 Rapporti clienti-fornitori


I rapporti con i clienti e fornitori devono essere improntati al rispetto dei principi meglio definiti nel precedente paragrafo 2.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01


La selezione dei fornitori e gli acquisti dei beni, merci e servizi deve avvenire nel rispetto anche delle procedure interne pro tempore vigenti utilizzando esclusivamente parametri obiettivi quali la qualità, la convenienza, il prezzo, la capacità, l'efficienza.

Il compenso da corrispondere dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione resa ed i pagamenti non potranno essere effettuati ad un soggetto diverso dal fornitore.


Nelle transazioni commerciali è richiesta ed imposta particolare attenzione nella ricezione e/o rilascio di moneta, banconote, titoli di credito e valori in genere al fine di evitare il pericolo di immissione fra il pubblico di valori contraffatti o alterati. Resta fermo il principio generale, che deve essere recepito anche dalle eventuali procedure pro tempore in essere, secondo cui la Società ricorre a transazioni al di fuori del sistema bancario solo in casi eccezionali e per importi modesti.

Nei rapporti d'affari con clienti e fornitori  non ammette, in alcuna forma, regali che possano essere interpretati come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conclusione di qualsiasi attività ad essa ricollegabile. Qualsiasi contributo aziendale che possa essere considerato una donazione deve essere preso in esame dall'Organismo di Vigilanza cui compete decidere se è conforme o meno alle leggi vigenti ed al Codice Etico.

Tali principi sono alla base delle procedure operative pro tempore vigenti attraverso le quali la Società disciplina la gestione degli omaggi e delle liberalità.

 intrattiene rapporti d'affari solo con soggetti che esercitano attività lecite, finanziate con capitali di provenienza legittima. A tal fine effettua, per quanto possibile in base a normale diligenza e tenuto conto delle usuali condizioni operative del settore di riferimento, controlli preventivi sull'organizzazione e l'onorabilità delle proprie controparti.

5.7 Rapporti con il mercato e con i concorrenti

 pone la massima attenzione ai valori di leale concorrenza con gli altri operatori e assicura il rispetto delle vigenti norme antitrust e sulla libera concorrenza.

A chi agisce per conto della Società non è consentito, tra l'altro, prendere accordi, espressi o impliciti, con i concorrenti al fine di stabilire tariffe/prezzi e corrispettivi o relative modalità di

determinazione, concordare volumi di transazioni, suddividere aree di attività, quote di mercato o clienti, per limitare indebitamente la concorrenza e incrementare i rispettivi profitti.

6. Procedure operative e dati contabili


6.1 Procedure Operative

Al fine di garantire completa e corretta applicazione di quanto disciplinato dal presente Codice, la Società adotta specifiche procedure operative. Nella loro formulazione ci si deve attenere a criteri di base che garantiscano:

- la possibilità di identificare, all'interno dell'azienda i soggetti responsabili del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle operazioni;
- il rispetto del principio di controllo rappresentato dalla "separazione dei compiti";
- il corretto, completo ed efficace utilizzo delle competenze/ conoscenze di ciascun soggetto aziendale;
- una distribuzione equilibrata di poteri e responsabilità.

6.2 Tracciabilità

Attraverso elementi di controllo (quali doppie firme abbinate, documentazione contabile di supporto, verifiche contabili) devono potersi rilevare la legittimità, l'autorizzazione, la coerenza, la congruità, la corretta gestione e la verificabilità di ogni operazione, anche sotto il profilo dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

Infatti, nei fatti di gestione che la riguardano  richiede che ogni operazione sia comunque "tracciabile" nel senso di essere in ogni caso supportata da adeguata, chiara e completa documentazione da conservare agli atti in modo che sia sempre possibile:

- 1) accertare le caratteristiche e le motivazioni della decisione o dell'operazione;
- 2) individuare precisamente chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- 3) determinare le modalità dell'eventuale pagamento effettuato per conto della Società o dell'eventuale incasso ricevuto;
- 4) effettuare controlli anche in un momento successivo, permettendo di individuare le fasi salienti del processo decisionale e operativo e le responsabilità delle persone coinvolte.

Questi obiettivi di controllo devono sempre essere considerati alla base delle procedure operative pro-tempore in vigore.

6.3 Trasparenza contabile

Tutte le operazioni e transazioni della Società ed oggetto di contabilizzazione devono essere correttamente registrate; è necessario pertanto che la documentazione a supporto delle registrazioni contabili sia completa, veritiera, accurata, valida e venga mantenuta agli atti per ogni opportuna verifica secondo criteri idonei a garantirne tanto la facile ed immediata reperibilità tanto la sicurezza.

Ogni registrazione contabile deve riflettere in maniera completa, chiara, veritiera, accurata e valida ciò che è descritto nella documentazione a supporto.

Nel caso di elementi economico-patrimoniali fondati su valutazione soggettive, la connessa registrazione deve essere compiuta nel rispetto delle norme vigenti e dei principi di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene.

Laddove possibile, la Società deve formalizzare le operazioni e transazioni effettuate mediante contratti scritti che devono essere conformi alle norme di legge applicabili e ai principi di cui all'art.2.

6.4 Sistema delle deleghe

Le decisioni e le operazioni aziendali con rilevanza esterna devono essere autorizzate da un soggetto fornito di adeguati poteri. Nessuno può compiere atti o azioni che impegnino direttamente la società nei confronti di terzi, salvo che tale potere sia stato preventivamente attribuito alla società in maniera esplicita e formale (delega scritta).

Nessuno può compiere atti o azioni che autorizzino altri a compiere atti o azioni riguardanti la Società, salvo che tale potere rientri oggettivamente nella sua mansione o sia stato ad esso attribuito con apposita delega da un soggetto a sua volta dotato dei necessari poteri autorizzativi.

7. Diffusione e rispetto del Codice Etico

La società promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice presso tutti i Destinatari interni ed esterni, esigendone il rispetto e disponendo in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari e contrattuali.

In particolare il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, come di seguito indicate, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Codice.

Il Consigliere Delegato, coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza, promuove le iniziative per la diffusione e la conoscenza del Codice Etico e per la conseguente formazione, anche con riferimento agli aggiornamenti e alle integrazioni successive.

In particolare:

- il Codice è pubblicato nella rete intranet aziendale, nonché disponibile c/o gli Uffici Amministrativi di Carugo (che può rilasciarne copia a richiesta); di ciò viene data comunicazione ai Dipendenti a mezzo posta elettronica o con comunicazione affissa nella bacheca aziendale;
- tutti i Dipendenti (compresi i nuovi assunti) dovranno sottoscrivere una dichiarazione attestante la presa visione del Codice stesso;
- tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto e comunque nell'interesse di



(collaboratori esterni, consulenti etc), i Fornitori, i clienti ed in generale tutti i soggetti con cui la società intrattiene rapporti di natura commerciale devono essere informati dell'esistenza del Modello e del Codice Etico e delle modalità per la relativa consultazione.

In particolare tali soggetti dovranno essere messi a conoscenza che eventuali loro comportamenti in contrasto con le linee di condotta del Modello e del Codice Etico, o comunque tali da comportare il rischio o la commissione di un reato richiamato dal Decreto 231/01, potranno determinare la risoluzione del rapporto contrattuale.

- le Procedure sono a disposizione di tutti gli interessati (principalmente a mezzo circolarizzazione via e-mail e pubblicazione nella rete intranet aziendale).

L'attività di formazione, finalizzata a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante la diffusione della conoscenza del Decreto, è articolata in relazione alla

qualifica dei destinatari, al livello di rischio dell'area in cui operano, all'avere o meno essi funzioni di rappresentanza, amministrazione etc.

8. Mancato Rispetto del Codice Etico

La violazione dei principi fissati nel Codice e nelle procedure previste dai protocolli interni potrebbero compromettere il rapporto di fiducia tra la società ed i propri amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori e partners.

Le violazioni del presente Codice Etico operate dal personale dipendente: quadri, impiegati, operai comportano le sanzioni previste dal C.C.N.L. dei chimici, mentre per i Dirigenti opereranno le previsioni del C.C.N.L. Dirigenti Industria.

Tutti gli altri Destinatari devono considerare il rispetto del Codice Etico come parte essenziale delle proprie obbligazioni nei confronti della Società, per quanto riguarda gli aspetti e le condotte pertinenti e di competenza.

Per perseguire efficacemente tali fini, ed in linea con la lettera e lo spirito del decreto, la Società applica le sanzioni previste dal paragrafo 5 della parte generale del Modello che regola dettagliatamente i provvedimenti da prendersi in caso di accertati mancati rispetti di quanto previsto dal Codice e, più in generale, di quanto previsto dal Modello 231.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni del presente Codice, è tenuto ad informare l'OdV con le stesse modalità operative indicate nel paragrafo 3.7 della parte generale del Modello.

9. Revisione del Codice

Il presente Codice è oggetto di verifica e di eventuale aggiornamento da parte del Consiglio di Amministrazione della Società previa istruttoria documentata dell'Organismo di Vigilanza.

10. Norme di Chiusura

Le disposizioni specifiche di questo Codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi che devono sempre essere considerati vincolanti ed inderogabili.

Qualora anche una sola delle disposizioni di tale Codice dovesse entrare in conflitto con qualsiasi altra disposizione contenuta in regolamenti interni o procedure, prevarrà quanto prescritto nel Codice stesso.

PARTE SPECIALE “B” - I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL PATRIMONIO

(art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)

1. La tipologia dei reati nei rapporti con la P.A. ed il patrimonio

(artt. 24 e 25 del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “B”, i reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto, sono descritti nella Parte Generale del Modello cui si rimanda (Allegati 1 e 2); alla parte generale si rimanda altresì relativamente alle “Definizioni”.

La categoria dei reati in oggetto è stata integrata dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 (Legge Anticorruzione) entrata in vigore il 28 novembre 2012 con la quale il legislatore italiano ha dato attuazione alle disposizioni contenute nella Convenzione di Strasburgo del 27/01/1999, ratificata con l.110 del 28/06/2012.

Con la L.190/2012 intitolata “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” sono state introdotte nel nostro ordinamento una serie di novità finalizzate ad implementare la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione.

Tra le novità introdotte dalla legge 190/2012 rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, oltre alla “rimodulazione” di alcuni reati presupposto in materia di corruzione – quali la corruzione per atto d’ufficio che diventa “corruzione per l’esercizio della funzione” (art.318 c.p.) ovvero la concussione (art.317 c.p.) – si segnala l’estensione dell’ambito dei reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001 delle seguenti fattispecie di reato:

- il reato di “induzione indebita a dare o promettere utilità”(art.319 quater c.p.) inserito nell’art. 25 del D. Lgs. 231/2001;
- il reato di “corruzione tra i privati” nei casi previsti dal terzo comma dell’art.2635 c.c. inserito nell’art. 25 - ter del D. Lgs. 231/2001 (si rinvia pertanto alla parte speciale C sui reati societari).

2. Aree a rischio

I reati considerati trovano come presupposto l’instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati esteri).

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

Le aree di attività e/o operazioni ritenute più specificamente a rischio sono state così circoscritte ai fini della presente Parte Speciale “B” del presente Modello:

1. partecipazione a procedure per l’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed alla gestione finanziaria di quanto erogato);
2. espletamento e relativa gestione delle procedure per l’ottenimento di provvedimenti autorizzativi da parte della P.A. (ad es. istanze e/o richieste per l’ottenimento di licenze per esercizio attività, autorizzazioni, ecc.);
3. gestione delle verifiche, ispezioni, controlli posti in essere dalla P.A. in applicazione di norme legislative e regolamentari;
4. attività di contenzioso in tutti i gradi di giudizio, anche attraverso l’ausilio di legali esterni;
5. intrattenimento di rapporti con esponenti della P.A. che abbiano competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti la Società (ad es. INPS ed altri Enti previdenziali, Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc...) compresa anche l’attività di invio di dati o informazioni;
6. assunzione di personale dipendente o conferimento di incarichi a consulenti esterni;
7. selezione e gestione dei fornitori con particolare riferimento a controparti emanazione diretta di Pubbliche Amministrazioni o sono comunque riconducibili a Esponenti di esse;
8. effettuazione di donazioni/omaggi che vedano coinvolti come beneficiari P.A. o loro esponenti;
9. effettuazione di spese di rappresentanza che vedano come beneficiari anche Esponenti di P.A.;
10. vendita di prodotti o prestazione di servizi effettuate nei confronti di P.A. o loro esponenti;
11. utilizzo a qualsiasi titolo di beni/ utilità aziendali da parte di P.A. o di loro esponenti;
12. partecipazione in qualità di sponsor ad eventi istituzionali promossi/ gestiti da P.A.;
13. effettuazione di pagamenti a terzi, con particolare riferimento a quelli nei confronti di P.A. o dei loro esponenti e dei dipendenti.

Nelle operazioni a rischio si includono anche quelle attività che comportano l’eventuale partecipazione a trattative e gare di appalto pubblico e, in caso di aggiudicazione, anche le operazioni relative ad: i) espletamento della commessa; ii) i rapporti con eventuali subappaltatori e iii) le attività di collaudo. Si segnala che le suddette attività non rientrano nell’operatività

normale di COVENTYA e sono pertanto incluse nel suddetto documento solo per motivi di carattere prudenziale.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di COVENTYA o dall'organo statutario pro tempore delegato previa istruttoria da parte dell'Organismo di Vigilanza al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di suggerire gli opportuni provvedimenti operativi.


3. Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi (in ragione dall'attività esercitata) possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla COVENTYA al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati nei rapporti con la P.A..

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello, ed a cui devono ispirarsi le eventuali procedure operative pro tempore vigenti;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole e prescrizioni di cui al presente Modello e Codice Etico, gli Esponenti Aziendali, con riferimento alla rispettiva attività, sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nelle procedure operative interne pro tempore vigenti volte anche a garantire la prevenzione dei reati in argomento.

 deve rendere nota l'adozione del Modello e del Codice Etico ai propri Collaboratori esterni i quali dovranno assumere l'impegno di conoscere e rispettare i principi ivi contenuti. Le Modalità di diffusione del Modello sono disciplinate nella Parte Generale a cui si rimanda.

La presente Parte Speciale prevede **l'espresso divieto** a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite adeguata pubblicità del Modello, di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) offrire, promettere o dare elargizioni in denaro a pubblici funzionari fatti salvi i pagamenti effettuati nei modi e nei termini previsti dalle Leggi pro tempore vigenti in ragione di obbligazioni a carico della Società; non richiedere, acconsentire o accettare di ricevere elargizioni in denaro da alcuno.
- b) ricevere somme di denaro da pubblici funzionari fatti salvi i pagamenti ricevuti nei modi e nei termini previsti dalle Leggi pro tempore vigenti in ragione di obbligazioni a carico della P.A.;
- c) effettuare e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali pro tempore vigenti redatte in osservanza ai principi espressi dal Codice Etico;
- d) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della P.A. o di loro esponenti che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto c);
- e) riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore dei Collaboratori esterni (consulenti, partner commerciali, fornitori etc.) che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- f) richiedere e/o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla P.A., da altri enti pubblici o dalla Comunità

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

- europea o da altri organismi pubblici di diritto internazionale, mediante la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi mediante l'omissione di informazioni dovute;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
 - h) usare la propria posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale per ottenere benefici per sé o altri;
 - i) corrispondere (e/o proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione) denaro e/o altra utilità a un Pubblico funzionario nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario;
 - j) porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea o ad organismi di diritto pubblico internazionale) per realizzare un ingiusto profitto;
 - k) promettere e/o concedere somme, promettere e/o concedere beni in natura e/o altri benefici e/o utilità nei rapporti con Rappresentanti delle forze politiche e/o di associazioni portatrici di interessi, per promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni da parte di questi;
 - l) eludere i divieti precedenti ricorrendo a forme diverse di aiuti e/o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;
 - m) sottrarre, alterare e/o manipolare i dati e i contenuti del sistema informatico o telematico, per ottenere un ingiusto profitto.

4. Principi procedurali specifici

I comportamenti a cui si devono attenere i Destinatari saranno regolamentati da specifiche procedure operative che dovranno ispirarsi ai principi di comportamento di cui al Codice Etico ed alla presente Parte Speciale.

Di seguito sono riepilogati i principali canoni operativi inderogabili cui le procedure in oggetto si ispirano:

1. **Controllo dei flussi finanziari**: lo strumento ordinario di pagamento è il bonifico bancario salvo quanto disciplinato dalla procedura pagamenti pro tempore vigente;

2. **Controllo della documentazione aziendale** e, in particolare delle fatture passive, attraverso le seguenti modalità operative fondamentali:

- separazione delle funzioni: l'autorizzazione di un'operazione, è sotto la responsabilità di persona diversa da quella che la effettua, la controlla e la contabilizza (come meglio specificato nella parte generale del Modello);
- trasparenza: in ogni momento deve essere possibile la ricostruzione del processo di formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi;
- archiviazione e conservazione: i documenti riguardanti l'attività d'impresa sono archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza. In particolare, in materia di archiviazione e relative competenze interne valgono le procedure pro tempore vigenti;
- accesso ai documenti: l'accesso ai documenti, già archiviati è sempre motivato e consentito solo al soggetto competente per funzione, o a suo delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente, al Revisore o all'Organismo di Vigilanza;

3. **Controllo sui consulenti/collaboratori esterni**: la scelta avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza. Non sono corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a collaboratori/consulenti esterni (ad esempio legali), Fornitori o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e/o comunque non conformi all'incarico conferito; la congruità deve essere valutata in base a criteri di ragionevolezza ed in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe in uso. Le fatture emesse dai soggetti in questione devono essere oggetto dei controlli di cui al precedente punto.

4. **Controllo gerarchico sulla documentazione da presentare alla P.A.**: le dichiarazioni rese e la documentazione presentata ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze, finanziamenti agevolati e/o contributi pubblici, devono contenere solo elementi veritieri. A tal fine la documentazione fornita, anche se predisposta dalla persona competente per funzione, viene sempre controllata dal superiore gerarchico che è anche fornito di delega a rappresentare la società di fronte a terzi (in quanto procuratore speciale o delegato) ed ad interagire quindi con la P.A.;

5. **Presentazione Istanze e/o richieste di finanziamenti e agevolazioni:** è a cura del Procuratore Speciale e/o Amministratore Delegato muniti di specifici poteri.

6. **Controlli sulla destinazione dei finanziamenti/contributi pubblici ottenuti:** la verifica della corretta destinazione dei fondi alla finalità che ne ha giustificato l'erogazione viene assicurata attraverso la verifica fisica dell'esistenza dei beni o servizi oggetto dell'agevolazione, del rispetto delle condizioni indicate nella norma di riferimento, nonché la conformità con la documentazione amministrativa di supporto (fatture, ordini, pagamenti).

7. **Ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative** (es. relative alla relative al D. Lgs. 81/08, verifiche tributarie, INPS, ecc.): devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati (procuratore speciale risultante in visura o delegato per la specifica attività ispettiva). L'OdV dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura del Responsabile Amministrativo Amministrativo e/o Amministratore Delegato. L'OdV potrà chiedere documentazioni ed informazioni relative al procedimento ed alle operazioni di ispezione;

8. **Gestione del personale:** l'assunzione di personale, la determinazione delle competenze ed il relativo pagamento devono essere effettuate in aderenza alle normative vigenti e improntate ai principi generali di correttezza e trasparenza di cui al presente Modello. In particolare, non sono ammessi pagamenti al di fuori delle normali modalità interne (bonifico bancario) e che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto di lavoro in essere. Tali principi devono essere rispettati nella predisposizione di procedure interne;

9. **Regali/ omaggi:** l'effettuazione di bonus/ omaggi, per quanto non vietata, non deve mai risultare in fattispecie che per natura, entità e modalità possano influenzare il giudizio e l'operato di terzi al fine di procurare all'Azienda un beneficio altrimenti non dovuto.

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

5. Istruzioni e verifiche dell'organismo di vigilanza

E' compito dell'OdV della Società:

a) proporre l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative a:

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

- i comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A..

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

b) verificare periodicamente, anche con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso lo ritenga necessario;

c) verificare periodicamente, anche con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:

- all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;

- alla possibilità per la Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali: il recesso dal contratto nei riguardi di Collaboratori Esterni, l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente etc...) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;

d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE “C” - I REATI SOCIETARI

(art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001)

1. Le tipologie dei reati societari

(art.25-ter decreto)

La descrizione dei reati rilevanti nelle aree a rischio disciplinate dalla presente Parte Speciale è contenuta nella Parte Generale del Modello cui si rimanda (allegati 1 e 2); alla Parte Generale si rimanda altresì relativamente alle definizioni.

La categoria dei reati in oggetto è stata integrata dalla L. Anticorruzione (come specificato nella parte speciale B) che ha inserito il reato di corruzione fra privati (art. 2635 c.c.) fra i reati rilevanti aggiungendo la lettera s-bis all'art. 25 ter.

L'art. 25 ter lett. s-bis richiama il comma 3 dell'art. 2635 c.c. che punisce la condotta della società corruttrice, i cui amministratori, direttori generali, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, o soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di questi, pongono in essere atti corruttivi. Al fine della successiva valutazione delle possibili aree di rischio per la commissione del reato in esame, si deve anzitutto tenere presente che l'art. 2635 c.c., nonostante sia intitolato "Corruzione tra privati", trova applicazione solamente nei rapporti tra società. La norma infatti punisce le condotte corruttive che arrechino un danno al patrimonio sociale, e punisce pertanto la corruzione solamente nel caso in cui determini appunto un nocumento al patrimonio sociale, e non invece la corruzione in quanto tale.

La Legge 27 maggio 2015 n. 69 (G.U. n.124 del 30-5-2015), all'articolo 12, ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari, che prevedono la modifica e integrazione dell'articolo 25-ter del D. Lgs. 231/01, con data di entrata in vigore 14 Giugno 2015.

MODIFICHE ALL'ART. 25-TER INTRODOTTE DALLA L. 69/2015

Art. 2621 c.c. modificato (False comunicazioni sociali).

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 200 a 400 quote.

Art. 2621-bis c.c (Fatti di lieve entità).

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 100 a 200 quote.

Art. 2622 c.c. modificato (False comunicazioni sociali delle società quotate).

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 400 a 600 quote.

TESTO ART. 25-TER MODIFICATO

Art. 25-ter (Reati societari).

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- c) abrogata;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

((s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote)).

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. (9)

2. Aree a rischio


Le aree regolamentate dal presente documento in quanto ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati ed alle condotte criminose precedentemente individuate sono le seguenti:


1. la predisposizione di comunicazioni destinate ai soci ovvero a terzi in generale relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle sue controllate (a titolo esemplificativo e non esaustivo: bilancio d'esercizio e bilancio consolidato, situazioni contabili infrannuali, scritture contabili, verbali delle riunioni degli organi societari ecc.);

2. la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie differenti rispetto a quelli di cui al punto 1 relativi comunque la Società e le Sue controllate (ad esempio informativa a organi di stampa o a terzi);

3. la gestione dei rapporti con i soci, la società di revisione ed il collegio sindacale;

4. il compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate (ad esempio operazioni sul capitale e/o destinazione dell'utile);

5. la gestione dei rapporti tra  e società terze con cui questa entra in contatto svolgimento della propria attività aziendale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo clienti, fornitori, consulenti, ecc. Nell'ambito di tali rapporti si potrebbe infatti astrattamente ipotizzare,

da parte di dipendenti di , la promessa di una qualche utilità in cambio di prestazioni o servizi a condizioni di maggior favore. Si tratta, com'è di tutta evidenza, di un rischio potenziale nell'attività qualsiasi tipo di società.

In via di principio, sono da considerarsi a rischio tutte quelle attività aziendali che comportano il relazionarsi, in nome e per conto della Società, e anche in via indiretta o mediata, con società terze nell'ambito di un rapporto di tipo commerciale.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di  o dall'organo statutario pro tempore delegato previa istruttoria da parte dell'Organismo di Vigilanza al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di suggerire gli opportuni provvedimenti operativi.

3. Destinatari della Parte Speciale – Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, i Consulenti e Partners commerciali come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

Societari, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti del Gruppo e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.


In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti e Partners in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Gli Esponenti Aziendali, con riferimento alla rispettiva attività svolta nell'organizzazione aziendale, devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure, principi e standard comportamentali, contenuti oltre che nel presente Modello, anche in:

- disposizioni interne per comunicazione all'esterno di documenti e informazioni;
- principi contabili (Nazionali ed Internazionali) per la formazione del bilancio di esercizio e consolidato;
- deleghe pro tempore vigente;
- ogni altra normativa interna ed esterna relativa al sistema di controllo in essere in



Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Esponenti Aziendali, i Consulenti ed i Partners commerciali, in relazione al tipo di rapporto in essere con  COVENTYA, dovranno attenersi ai seguenti:

PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA

1. Astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai Reati Societari.
2. Astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato Societario possano potenzialmente diventarlo.
3. Tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle disposizioni aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali al fine di fornire ai soci ed ai terzi in generale una informazione veritiera

ed appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle sue controllate.

In ordine a tale punto è fatto pertanto divieto di:

- a) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione della società e delle sue controllate;
- b) omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle Sue controllate;
- c) non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nei principi contabili pro tempore vigenti ed applicabili.

4. Tenere un comportamento corretto e trasparente, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione, al trattamento ed alla comunicazione all'esterno delle informazioni necessarie per consentire ai terzi di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione della Società e delle sue controllate e sull'evoluzione delle loro relative attività. In ogni caso dovrà essere sempre assicurato il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle disposizioni aziendali interne,

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- a) alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
- b) presentare i dati e le informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione della Società e delle Sue controllate e sull'evoluzione delle relative attività.

5. Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà di detti organi.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- a) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione o dei soci;

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

- b) porre in essere, in occasione di riunioni degli organi sociali, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà collegiale.

6. Effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- a) omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, tutte le prevede siano effettuate alle predette autorità;
- b) esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e delle Sue Controllate;
- c) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione quali a titolo esemplificativo: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti ecc...

7. Osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle disposizioni interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- a) restituire conferimenti in conto capitale ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi previsti dalla legge;
- b) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- c) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o dell'eventuale società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni o conferimenti in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;

- e) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- f) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli.

8. Assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna.

9. Osservare scrupolosamente le leggi in materia di tutela della concorrenza e del mercato e vigilare sulla perfetta osservanza delle stesse, nonché collaborare con le Autorità regolatrici del mercato e con le altre Autorità di Vigilanza.

10. Nessuno dei dipendenti o di quanti agiscano in nome e per conto della Società può offrire, promettere o dare elargizioni in denaro ad alcuno, così come non può richiedere, acconsentire o accettare di ricevere elargizioni in denaro da alcuno.

Il principio è del resto sintetizzato anche nel Codice Etico della Società, laddove si richiede a tutti i dipendenti e a tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Società di rispettare tutte le leggi, regolamenti e normative vigenti in Italia e nella Comunità Europea vietando ogni forma di corruzione e non ammettendo in alcuna forma di regali o omaggi che possano essere interpretati come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque rivolti ad ottenere trattamenti di favore. Oltre al Codice Etico tali principi sono contenuti nelle procedure aziendali pro tempore vigenti.

4. Principi procedurali specifici

Si indicano qui di seguito i principi comportamentali alla base delle operazioni svolte nelle aree a rischio individuate e a cui devono ispirarsi tutte le disposizioni interne e le eventuali procedure.

A) Il Responsabile della direzione Amministrativa (di seguito anche il “Responsabile Amministrativo) incaricato della redazione dei Documenti Contabili Societari:

a) Assicura che il sistema di controllo interno contabile sia orientato al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza dell’informativa contabile attraverso un adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla sua predisposizione e diffusione.

Sono elementi di questo sistema (da considerarsi anche alla luce delle normative pro tempore vigenti e delle decisioni aziendali assunte):

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

- I principi contabili (Nazionali e Internazionali pro tempore applicabili) per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato nonché ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili.
- La certificazione del bilancio di esercizio a cura di società di revisione esterna di primaria importanza che attesti che esso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico della società nonché l'adeguatezza e la correttezza dei criteri contabili utilizzati.
- La separazione delle funzioni (affinché non ci sia identità soggettiva fra coloro che assumono e attuano le decisioni, coloro che danno evidenza contabile alle operazioni decise e coloro che eseguono i controlli).
- L'evidenza, anche cartacea delle singole operazioni che abbiano rilevanza contabile a partire dall'acquisizione del dato fino alle registrazioni;
- Il sistema delle firme autorizzative e dei controlli gerarchico/ funzionali secondo l'assetto di deleghe e l'assetto organizzativo pro tempore in essere.

b) Rilascia laddove richiesto o sulla base di specifiche indicazioni di legge una dichiarazione scritta che attesti la corrispondenza dei documenti e/o delle informazioni contabili diffuse a terzi, alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della società.

c) Verifica ed attesta, congiuntamente all'Amministratore Delegato o dell'organo pro tempore delegato:


- L'effettiva applicazione dei principi contabili pro tempore applicabili per la formazione dei bilanci, nonché la corrispondenza dei documenti ufficiali alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e delle sue controllate.
- che la relazione sulla gestione comprenda un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione nonché della situazione della Società e delle sue controllate unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti.


Il Responsabile della Direzione Amministrativa:

- provvede al coordinamento del procedimento descritto ai punti a), b) e c)

nell'ambito della 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

- ha accesso alla documentazione aziendale necessaria per l'espletamento della propria attività;
- riferisce periodicamente all'Amministratore Delegato o all'organo statutario pro tempore delegato circa l'andamento della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- mette tempestivamente a disposizione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione la bozza del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
- predispone periodicamente incontri con il Collegio Sindacale e con la società di revisione;
- predispone un apposito programma di formazione del personale che permetta un adeguato livello di competenze professionali tali da garantire il rispetto dei principi generali di condotta di cui al precedente paragrafo 3;
- identifica il personale all'interno di  preposto alla trasmissione della documentazione alla società di revisione e al Collegio sindacale.

B) Il Consiglio di Amministrazione di  è chiamato a vigilare che il Responsabile Amministrativo pro tempore in carica, per l'esercizio dei compiti attribuiti, disponga di adeguati poteri, mezzi e struttura.

C) Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e nella gestione dei rapporti con le stesse, tutti gli Esponenti Aziendali devono:

- dare attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore;
- dare adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto in al precedente paragrafo, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste. In ogni caso sui dati raccolti ed elaborati dovrà essere assicurata la supervisione del diretto superiore gerarchico ed in ultima analisi del responsabile della direzione amministrativa o dell'organo pro tempore delegato;

- assicurare, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una adeguata collaborazione da parte degli uffici aziendali competenti. In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, dovrà essere individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti e i funzionari delle Autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti. Tale responsabile dovrà evitare inoltre ogni comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi di comunicazione o messa a disposizione di documenti). Lo stesso provvederà a predisporre un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'Autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornata e consegnata proprio superiore gerarchico. Tale informativa dovrà essere inviata all'OdV a cura del Responsabile Amministrativo o del Responsabile della direzione interessata all'attività ispettiva.

D) I principi procedurali specifici previsti dalla parte speciale B sono considerati inderogabili e tutti i Destinatari devono rispettarli anche per prevenire il verificarsi dei reati di cui alla presente parte speciale.

5. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

a) bilancio, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge o diffuse a terzi:

l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:

- monitoraggio sull'efficacia e sulla effettiva applicazione delle disposizioni di cui alla presente Parte Speciale;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

b) altre attività a rischio:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto dei canoni comportamentali di cui alla presente parte speciale;
- svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
- valutare periodicamente l'efficacia della presente Parte Speciale;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE “D”-

I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

(art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001)

1. Parte descrittiva


La descrizione dei reati rilevanti relativi alle aree a rischio disciplinate dalla presente parte Speciale è contenuta nella parte Generale (allegati 1 e 29 a cui si rimanda altresì per quanto attiene).


L'art. 25-septies del Decreto, originariamente introdotto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 30 del Decreto Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590, terzo comma (lesioni personali colpose gravi e gravissime), del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato cagionato non già da colpa di tipo generico (e dunque da imperizia, imprudenza e negligenza) bensì da "colpa specifica" (la condotta commissiva o omissiva cui è associabile un evento o un vantaggio) che richiede che l'evento si sia verificato a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e che l'Ente ne abbia tratto un vantaggio o un interesse.

Ad esempio, potrebbero integrare gli estremi di un interesse o vantaggio dell'ente, in occasione di un evento che integra gli estremi dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, le seguenti condotte poste in essere dall'ente in violazione della normativa sugli infortuni sul lavoro:

- risparmio sulle misure di prevenzione degli infortuni;
- risparmio sui costi di manutenzione;
- risparmio sui costi di formazione, ecc..


Al fine di garantire l'adozione di un valido strumento per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25

septies,  ha deciso di sviluppare la presente parte speciale per dimostrare la propria diligenza organizzativa ed ottenere il beneficio dell'esclusione della responsabilità attraverso il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.


La  ha tenuto conto e seguito, nell'elaborazione del documento, ai sensi dell'art 30 del Decreto, le Linee Guida UNI – INAIL.

2. Potenziali aree a rischio

In relazione ai reati ed alle condotte sopra delineate, l'attività di analisi dei rischi è stata effettuata sulla base della considerazione che, a differenza delle altre tipologie di reato indicate nel Decreto, ciò che rileva in questi reati è la mera inosservanza di norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori da cui discenda l'evento dannoso (morte o lesioni) e non l'elemento psicologico del dolo (coscienza e volontà del soggetto agente di cagionare l'evento).

Pertanto, le aree ritenute più specificatamente a rischio per  si ricollegano a tale eventuale inosservanza e risultano essere, ai fini della presente Parte speciale del Modello:

- a) il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) le attività di sorveglianza sanitaria;
- e) le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.


Al di là delle suddette Aree di Rischio, le aree aziendali di attività dove possono in concreto essere sviluppati i fattori di rischi generali per la salute e sicurezza dei lavoratori sono stati illustrati analiticamente nei "Documenti di Valutazione dei Rischi" relativi ad ogni unità operativa specifica, redatti da  ai sensi del dell'art. 17 del Decreto di Sicurezza n. 81/2008 e s.m.i., documenti che vengono conservati presso i tre siti operativi della società.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

La richiesta di eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potrà essere formulata dal Datore di Lavoro, dall'RSPP, dal Gestore e più in generale da chiunque ravvisi elementi tali da giustificare la richiesta stessa oltre che dall'Organismo di Vigilanza nell'esercizio dei suoi poteri.

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle Aree a rischio come sopra determinate, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti attività:

- a) determinazione delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro e di Prevenzione dei Rischi

Incidenti Rilevanti volte a definire gli impegni generali assunti da  per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e della sicurezza.


- b) Identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro e rischi incidenti rilevanti.

- c) Identificazione e valutazione dei rischi per tutte le categorie di Lavoratori, con particolare riferimento a:

- stesura del Documento di Valutazione dei Rischi;
- contratto/i di appalto;
- valutazioni dei rischi delle interferenze;
- Piano di Emergenza Interno ed Esterno;
- Trasporto;
- Sistema di Gestione della Sicurezza.

- d) Fissazione di obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nelle politiche di cui al punto a) ed elaborazione di programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle responsabilità relative – con assegnazione delle relative risorse – in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a:

- attribuzione di compiti e doveri;
- attività del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, del Medico Competente;
- attività di tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità dell'attuazione delle misure per la salute e sicurezza dei Lavoratori.


- e) Sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a:
 - monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento;
 - formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici.
- f) Attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione al fine di assicurare l'efficacia del suddetto sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne:
 - misure di mantenimento e miglioramento;
 - gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari;
 - coerenza fra attività svolta e competenze possedute.
- g) Attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio.
- h) Effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione aziendale al fine di valutare l'efficacia ed efficienza del sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto sia alla specifica realtà di  che a eventuali cambiamenti nell'attività, secondo quando indicato di seguito.

3. Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali, i Consulenti e Partners commerciali come già definiti nella Parte Generale nonché, nella misura in cui non rientrano in queste definizioni, dalle figure rilevanti definite nel presente paragrafo.

Obiettivo del presente documento è che tali destinatari si attengano, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio ed in ragione della


Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di  a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stesso al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati commessi in violazione delle norme della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, la presente Parte Speciale ha funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e all'eventuale funzione aziendale chiamata ad operare con questi, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole del presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

1. Organigramma aziendale;
2. CCNL;
3. Documenti di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi (DVR);
4. Rapporto di Sicurezza per il sito di Villorba (TV);
5. Manuale Operativo;
6. Piani di Emergenza interni ed esterno per il sito di Villorba (TV);
7. Procedure ed istruzioni operative adottate da  in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che riguardano a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute;
 - b) gestione della sicurezza del lavoro e della salute;
 - c) gestione di eventuali cantieri;
 - d) sorveglianza sanitaria per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
 - e) gestione approvvigionamenti;
 - f) gestione dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuali).
8. Codice Etico.

9. Ogni altra normativa interna adottata da COVENTYA in relazione al sistema SSLav, o che possa comunque, anche indirettamente avere riflessi sul medesimo.

Ai Partners commerciali, Fornitori, Progettisti, ecc.. deve essere resa nota l'adozione del presente Modello e del Codice Etico da parte di COVENTYA, la cui conoscenza ed il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di COVENTYA nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

4. Principi procedurali specifici

4.1 Premessa

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori e di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, anche e soprattutto attraverso l'espletamento delle attività di cui alle lettere da a) a f) dell'art. 2, si prevedono i seguenti principi procedurali, fermo restando che l'attuazione degli stessi è contenuta nelle procedure aziendali indicate, a titolo esemplificativo, al precedente paragrafo 3.

4.2 Le politiche aziendali in tema di sicurezza

La politica per la sicurezza e la salute sul lavoro adottata da COVENTYA deve costituire un riferimento fondamentale per tutti gli Esponenti Aziendali e per tutti coloro che, al di fuori di COVENTYA, intrattengono rapporti con essa.

Tale politica deve essere applicata a tutte le attività svolte da COVENTYA e deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Società, nell'ottica della Salute e della Sicurezza di tutti i Lavoratori.

Sulla base della suddetta politica COVENTYA dovrà pertanto svolgere la propria attività in base ai seguenti principi:

- responsabilizzazione dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro a ciascuno dei lavoratori nella gestione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di taluni Esponenti Aziendali;
- impegno a considerare il sistema di salute e sicurezza come parte integrante della gestione aziendale, la cui conoscibilità deve essere garantita a tutti gli Esponenti Aziendali;
- impegno al miglioramento continuo ed alla formazione;
- impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie, valutando l'opportunità di investimenti per nuovi impianti, e considerando in tale valutazione, oltre gli aspetti economici-finanziari, anche gli aspetti di sicurezza e tutela della salute dei Lavoratori;
- impegno a garantire che ciascun Esponente Aziendale, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme sulla tutela della sicurezza e della salute ed ad assumere le proprie responsabilità in materia di SSLav;
- impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori, anche attraverso il proprio RLS per attuare la consultazione preventiva in merito all'individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive nonché riunioni periodiche con gli stessi;
- impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti (es. INAIL, ASL etc.) al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di sicurezza e della salute dei Lavoratori;

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

- impegno a monitorare in maniera costante la situazione degli infortuni aziendali al fine di garantire un adeguato controllo, individuare le criticità e le relative azioni correttive/formative;
- impegno a definire e diffondere all'interno della Società gli obiettivi di SSLav ed i relativi programmi di attuazione;
- impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e la sicurezza adottata e del relativo sistema di gestione attuato al fine di garantire la loro costante adeguatezza alla struttura organizzativa di COVENTYA.

4.3 Adempimenti specifici adottati da COVENTYA in materia di sicurezza e salute

4.3.1 Attività a rischio rilevante: D. Lgs. 105/2015 (nuova normativa Seveso e s.m.i.)

COVENTYA, essendo una società soggetta alla normativa in materia di rischi ed incidenti rilevanti (normativa c.d. Seveso) di cui al D. Lgs. 105/2015 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente al sito industriale di Villorba (TV) dispone già di un'organizzazione aziendale e produttiva basata su un Sistema di Gestione della Sicurezza.

In adempimento alla suddetta normativa, la società ha redatto:

- il **“Rapporto di Sicurezza”** che contiene l'analisi di rischio ai fini della normativa in materia di rischi di incidenti rilevanti (di seguito RIR). Detto Rapporto di Sicurezza contiene altresì il documento di “Compatibilità Territoriale” in accordo al punto 4.2.3 dell'appendice al D. Lgs. 15/05/96;
- la **“Notifica”**: documento informativo redatto sotto forma di autocertificazione.

Nell'ambito della normativa RIR, per la gestione e l'esercizio dello stabilimento, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 105/2015 e s.m.i. è stato altresì redatto il Sistema di Gestione della Sicurezza (in seguito SGS) con lo scopo di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione approvati.

Tale sistema, come già detto in precedenza, è stato integrato ex art. 30 del Decreto secondo le norme UNI-INAIL.

A questo fine il SGS con le relative procedure, si fa carico, delle seguenti questioni:

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

- Organizzazione del personale, con definizione dei ruoli e delle responsabilità del personale addetto alla gestione della sicurezza;
- Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti;
- Controllo operativo, con adozione ed applicazione di procedure per l'esercizio degli impianti in condizioni di sicurezza;
- Gestione delle modifiche degli impianti;
- Pianificazione delle emergenze interne ed esterne;
- Controllo delle prestazioni con l'adozione e applicazione di procedure per la valutazione costante dell'osservanza degli obiettivi fissati dalla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e l'applicazione di azioni correttive in caso di inosservanza;
- Controllo e revisione, con l'adozione ed applicazione di procedure relative alla valutazione periodica sistematica della politica di prevenzione degli incidente rilevanti per quanto concerne lo stabilimento di Villorba (TV).

COVENTYA, inoltre:

- ha redatto, verificato ed approvato il “**Piano di Emergenza Interno**” che comprende le procedure a cui il personale preposto all'antincendio si attiene obbligatoriamente per fronteggiare situazioni di incidente e/o quasi incidente.
- Ha inviato presso gli enti territoriali e gli organismi tecnici, le informazioni necessarie per la redazione del fascicolo riguardante il **piano di emergenza esterno (PEE)**. A seguito di ciò, la Prefettura di Treviso ha trasmesso il suddetto fascicolo (PEE), presso lo stabilimenti a RIR COVENTYA di Villorba (TV).
- La Società in linea con il punto 4.2.3 dell'appendice II al D.M. 15/05/96, ha attuato mediante l'adozione del fascicolo “**Manuale Operativo**”, le operazioni da eseguire in tutte le condizioni di utilizzo degli impianti: normale funzionamento, avviamento, arresto, messa in sicurezza, emergenza.

4.3.2 Sicurezza e Salute dei Lavoratori: Decreto di Sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

COVENTYA, adempiendo quanto previsto dal Decreto di Sicurezza, ha redatto il nuovo Documento della Valutazione del Rischio di cui al D. Lgs. 81/2008 (in seguito DVR) che sostituisce il precedente DVR (ex D. Lgs. 626/94) per tutti i tre siti produttivi di:

- Villorba (TV)
- Agliana (PT)
- Carugo (CO)

Lo scopo del nuovo DVR è finalizzato alla valutazione globale e documentata dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'organizzazione di lavoro.

I principali contenuti del DVR sono i seguenti:

- Relazione sulla valutazione dei Rischi e la Salute dei dipendenti e i criteri adottati per la loro valutazione;
- L'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della valutazione di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del Decreto di Sicurezza;
- Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure di sicurezza da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- L'indicazione del nominativo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), del Gestore e del Medico Competente (che hanno partecipato alla stesura del DVR);
- L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici.

Nel dettaglio il DVR è finalizzato ad:

- Individuare i lavoratori così come definiti all'art. 2 comma 1, lettera a) del Decreto 81;
- Individuare ed analizzare le metodologie operative ed i dispositivi di sicurezza già predisposti;
- analizzare e valutare i rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore;
- ricercare le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure del sistema che, una volta attuate, porterebbero ad attuare un grado di sicurezza accettabile;

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

- analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo l'attuazione di quanto previsto per il raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile;
- identificare eventuali Dispositivi di Protezione Individuale necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile.


Il DVR approvato dal Datore di Lavoro, non è stato predisposto solamente per ottemperare alle disposizioni del Decreto sulla Sicurezza ma anche per essere lo strumento principale per procedere alla individuazione delle procedure atte a mantenere e migliorare nel tempo un grado di sicurezza accettabile.

4.3.3 Ambiente

Si rinvia nel dettaglio alla Parte Speciale relativa ai reati ambientali.

4.4 L'Organizzazione del sistema


4.4.1 Compiti e responsabilità

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi sono esplicitati in  anche quelli relativi alle attività di sicurezza di competenza di ciascun Esponente Aziendale, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSLav.

Inoltre, sono documentati e resi noti in  a tutti i livelli aziendali i nominativi di RSPP, degli addetti al servizio di gestione delle emergenze, nonché i compiti e responsabilità del Medico Competente.

Riportiamo di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono poste a carico delle figure rilevanti.

Il Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro di , nella persona dell'Amministratore Delegato e/o al Gestore all'uopo da questi delegato, sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

1. Valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di Lavoro, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ivi compresi, eventualmente, quelli riguardanti gruppi di Lavoratori esposti a rischi particolari. A tal proposito il Datore di Lavoro/Gestore dovrà garantire il rispetto degli standard tecnico-strutturali previsti dalla legge.
2. Elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi per ogni sito operativo, con data certa (che viene custodito c/o ufficio del Gestore e del RSPP oltre che presso i tre siti operativi) come specificato nel paragrafo precedente.

L'attività di valutazione e redazione del documento è compiuta in collaborazione con il RSPP, RLS e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e va comunque aggiornata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e salute dei Lavoratori.

Per quanto riguarda la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione deve essere fatta dal Datore di Lavoro e NON è delegabile al Gestore.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, fra l'altro, il potere di:

- a) nominare il Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria;
- b) designare preventivamente i Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
- c) fornire i Lavoratori di necessari ed idonei dispositivi di protezione individuali, sentito il RSPP ed il Medico Competente;
- d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano a zone che li espongono a rischio grave e specifico; e) adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento di cui al successivo paragrafo;

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01


- e) comunicare all'Inail i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno 3 giorni;
- f) convocare la riunione periodica di cui all'art.35 del Decreto Sicurezza;
- g) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza dal punto di vista della salute e della sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- h) prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei Lavoratori.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e partecipativo, il Datore di Lavoro e/o Gestore fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.
- 3) È compito del Datore di Lavoro procedere all'inoltro del verbale redatto a seguito della riunione di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza all'Organismo di Vigilanza.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali che è stato nominato in

 all'interno e che provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- a elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- a elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

- a proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art.35 del Decreto Sicurezza;
- a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di salute della salute e sicurezza che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti il RSPP verifichi la sussistenza di eventuali criticità dovrà darne comunicazione all'OdV.

L'eventuale sostituzione di un RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto.

Il Medico Competente

Il Medico Competente provvede fra l'altro a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei Lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ognuno dei Lavoratori sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- fornire informazioni ai Lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art.35 Decreto Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei Lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno;


Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della Sorveglianza Sanitaria.

Il Medico Competente comunica eventuali rilievi e/ o suggerimenti nei tempi e nei modi dovuti in ragione di disposizioni di Legge. Tali comunicazioni possono essere indirizzate anche all'Organismo di Vigilanza.

Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS)

E' il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i Lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il RLS di , come previsto dalla normativa, ha ricevuto una specifica formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

Tra l'altro, il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei Lavoratori;
- partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi";
- riceve informazioni inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e dei DUVRI.

Ai fini della presente Parte Speciale, al RLS è riconosciuta facoltà di procedere autonomamente a segnalazioni/ invio di informativa all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità previste dalla Parte Generale del Modello.

I Lavoratori

E' cura di ciascuno dei Lavoratori porre attenzione alla propria sicurezza e salute ed a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale (divieto di fumo, istruzioni operative, uso dei D.P.I.);
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato gli eventuali dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente al proprio superiore gerarchico le eventuali situazioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei Lavoratori durante il lavoro.

I Lavoratori di aziende che svolgono per COVENTYA attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

4.4.2 Informazione, formazione, addestramento

Informazione

L'informazione che COVENTYA , destina agli Esponenti Aziendali è facilmente comprensibile al fine di consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito:

- a) alle conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente al sistema SSLav adottato dalla Società ;
- b) al ruolo ed alle responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e le procedure di cui ai paragrafi 3 e 4 e ogni altra

prescrizione relativa al sistema SSLav adottato da COVENTYA, nonché dei principi indicati nella presente parte speciale.

Ciò premesso, la COVENTYA in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Esponente Aziendale, fornisce, fra l'altro, adeguata informazione ai Lavoratori sulle seguenti tematiche:

- rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- Servizio di Prevenzione e Protezione: nominativi del RSPP e del Medico Competente.

Di tutta l'attività di informazione sopra e, di seguito, descritta viene data evidenza su base documentale attraverso specifiche riunioni di sicurezza interne e di prove simulate di emergenza anche con la partecipazioni eventuale delle competenti autorità esterne (V.V.F., Servizio di Protezione Civile, etc.). Di tutta l'attività di formazione sopra descritta viene data altresì evidenza su base documentale che viene conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'OdV.


Formazione e Addestramento

COVENTYA fornisce adeguata formazione ai Lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro in adempimento a quanto previsto dal Decreto di sicurezza.

A tal proposito si precisa che:


- il RSPP e il Medico Competente debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata prevede questionari di valutazione dell'apprendimento;
- la formazione è adeguata ai rischi della mansione cui ognuno dei Lavoratori è in concreto assegnato;
- ognuno dei Lavoratori è stato sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla normativa di legge quale a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - uso delle attrezzature di lavoro;
 - uso dei dispositivi di protezione individuale;

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01


- uso dei videoterminali;
 - segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora;
 - e su ogni altro argomento che, di volta in volta, venga considerato necessario per il raggiungimento degli obiettivi aziendali in tema di SSLav.
- I lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico.
- Gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza (es. addetti alla prevenzioni incendi, addetti pronto soccorso, ecc..) hanno ricevuto una specifica formazione come risulta dai relativi attestati conservati dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione di  COVENTYA.
- Vengono effettuate periodicamente esercitazioni di emergenza di cui viene data opportuna evidenza.
- I neo assunti non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a rischio infortuni se non dopo l'acquisizione di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa mediante adeguata formazione.

La Società è inoltre impegnata a svolgere periodicamente, con il proprio Istruttore, la formazione al personale interno e al personale esterno sui rischi connessi con la propria attività e i comportamenti da assumere per mitigare tali rischi (il linea con quanto prevede le vigenti norme di sicurezza: D.M. 16.03.98 e Decreto di Sicurezza).


In particolare le funzioni RSPP e il RLS hanno partecipato ai corsi, organizzati da enti di formazione autorizzati, ottenendo l'idoneità a svolgere le mansioni di sicurezza.


Parte del personale  ha partecipato ai sensi del D.M. 10/03/98 ai corsi di formazione preposti all'antincendio (classe alto rischio) presso i VV.F., ottenendo i relativi attestati.


La Società ha assolto, ai sensi del Decreto 15 luglio 2003 n. 388 art. 3 comma 5, gli obblighi di formazione e relativo aggiornamento triennale di "pronto soccorso aziendale". A fine del corso, i

Lavoratori  hanno conseguito il relativo attestato di frequenza.


4.4.3 Comunicazione, flusso informativo e cooperazione

Al fine di dare maggiore efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la  si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni a tutti i Lavoratori.

A tal proposito  garantisce agli Esponenti Aziendali un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici che abbiano ad oggetto:

- nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- modifiche nella strutture organizzativa adottata da  per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori;
- contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori;
- ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei Lavoratori.

4.4.4 Conservazione Documentazione

Al fine di contribuire all'implementazione ed al costante monitoraggio del sistema adottato per garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro,  assicura che vengono adeguatamente conservati, su supporto informatico e/o su supporto cartaceo, e aggiornati i seguenti documenti:

- 1) CARTELLA SANITARIA, la quale viene istituita, aggiornata e custodita in busta chiusa dal Medico Competente. Il RSPP conserva solo copia del certificato di idoneità lavorativa che viene rilasciato annualmente a tutti i Lavoratori a seguito delle visite mediche;
- 2) Il DVR;
- 3) I DUVRI;
- 4) Il Rapporto di Sicurezza e la Notifica;
- 5) PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA;
- 6) VERBALI di effettuazione degli interventi di formazione con adeguata attestazione da parte del lavoratore (es. firma del lavoratore e relativo test di apprendimento).



è altresì chiamata a garantire che :

- RSPP e il Medico Competente, vengano nominati formalmente e che vengano designati gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso. A tal proposito, ai fini del presente Modello, il Gestore, il Datore di Lavoro o l'RSPP devono formalmente segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali vacanze di nomina;
- venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate annualmente dal Medico Competente;
- venga conservata la documentazione inerente le leggi, regolamento, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
- vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;
- venga conservata ogni procedura adottata per la gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese le procedure a disciplina delle registrazioni degli accessi da parte di terzi.

4.5 Contratti di appalto; DUVRI

Nei contratti di appalto intesi come contratto di appalto d'opera, di servizi o contratto d'opera o di somministrazione devono essere osservati i principi di seguito indicati.

Relativamente agli Appalti soggetti alla normativa di cui all'art. 26 del Decreto di Sicurezza e s.m.i. gli adempimenti previsti in capo al Datore di Lavoro, in conformità alle procedure aziendali, sono i seguenti:

- la verifica, con il supporto della Struttura Aziendale interessata (RSPP,) dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto;
- la messa a disposizione degli appaltatori di informazioni dettagliate circa i rischi specifici esistenti in ambiente in cui sono destinati ad operare ed in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori, attraverso un costante scambio di informazioni con datori di lavoro delle

imprese appaltatrici anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;

Il Datore di Lavoro Committente, qualora siano presenti interferenze, promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui ai punti precedenti elaborando un DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE INTERFERENZE (DUVRI) nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare o, laddove non sia possibile, per ridurre al minimo le interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto d'opera o d'appalto, già in fase di procedura di affidamento. Il documento può essere eventualmente aggiornato all'atto della consegna delle aree.

Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.

4.6 Trasporto

La Società non dispone di mezzi di trasporto propri per la consegna e la movimentazione dei prodotti depositati. Il trasporto di tali merci, sia su strada che eventualmente su ferrovia, è svolto con mezzi conto terzi. Tuttavia, in quanto consegnataria di prodotto, la società è obbligata a rispettare le norme ADR (accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada) e RID (trasporto pericoloso su ferrovia).

Annualmente viene redatto, a cura del Consulente per la sicurezza dei trasporti(consulente interno abilitato) , la Relazione per la Sicurezza dei Trasporti di Merci Pericolose (ex art. 4, comma 1 e 2 del D. Lgs. 40/2000).

4.7 Infortuni

4.7.1 Monitoraggio del fenomeno

Gli infortuni che vedono coinvolto personale della Società devono essere oggetto di apposite rilevazioni mediante:

- registrazioni obbligatorie di legge;

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

- se diversi da quelli in itinere, report di riepilogo predisposto secondo le procedure in essere in materia di gestione incidente, quasi incidente, anomalia (parte del Sistema di Gestione della Sicurezza).

Tale report deve contenere, almeno:

- indicazione della natura dell'infortunio;
- durata del periodo di assenza dal lavoro dovuto all'infortunio;
- Sito/ sezione del Sito presso cui l'infortunio si è verificato;
- azioni intraprese per rimuovere le cause identificate come scatenanti l'infortunio stesso.

Le risultanze del report devono essere discusse in sede di riunione periodica ex art.35 del Decreto di sicurezza con lo scopo di:

- effettuare un monitoraggio costante e condiviso del fenomeno;
- individuare eventuali cause cui sono riconducibili infortuni ricorrenti e procedere all'analisi, ed eventuale implementazione, di azioni correttive.

4.7.2 Informativa all'OdV

Il report riepilogativo di cui al punto precedente è presentato, a cura del RSPP, con cadenza semestrale all'OdV.

In base alle risultanze del report, l'OdV può richiedere supplementi di informazioni e/ o di essere aggiornato con cadenza più frequente in merito anche soltanto ad uno solo degli infortuni registrati.

Sulla base del monitoraggio sull'andamento degli infortuni, l'OdV può formulare richieste in merito a:

- momenti formativi specifici;
- integrazioni dei presidi di prevenzione dedicati.

L'OdV è sempre tenuto a rilevare le azioni correttive intraprese a seguito del monitoraggio del fenomeno degli infortuni.

4.8 Manutenzione strumenti/attrezzature

Uno dei presidi più validi da applicare per perseguire la riduzione costante dei rischi sul posto di lavoro, è rappresentato dalla manutenzione di impianti ed attrezzature per i quali siano evidenti ed oggettivi i riflessi sul profilo di sicurezza in caso di errata/ mancata manutenzione.

Al fine di garantire la massima efficienza di strumenti ed attrezzature utilizzate, la Società formalizza in apposite procedure le modalità operative da seguire per l'esecuzione delle manutenzioni previste.

La manutenzione deve essere eseguita con cadenza regolare definita in base a:

- caratteristiche tecnico/ funzionali dell'attrezzatura (come definite dal costruttore);
- stato di usura/ vetustà dell'attrezzatura stessa.

A tale scopo, secondo le procedure interne pro tempore vigenti, devono essere predisposti:

- elenco delle attrezzature e macchine;
- scheda macchina per singola unità;
- scadenziario manutenzione degli elementi individuati come critici (per caratteristiche, ubicazione, modalità di funzionamento);
- scadenziario manutenzione del sistema antincendio.

Le attività di manutenzione devono essere affidate a personale qualificato. Pertanto, le procedure di cui sopra devono prevedere la regolare tenuta di un elenco delle ditte esterne incaricate della manutenzione.

4.8.1 Taratura strumenti

Analogamente a quanto esposto in tema di manutenzione, anche la regolare taratura di apparecchi e strumenti di misurazione rappresenta un presidio di prevenzione dei rischi di incidente.

Pertanto, presso la Società devono essere predisposte apposite procedure interne per definire compiti, responsabilità e modalità operative in materia.

Tali procedure devono sempre prevedere che siano stilati:

- una lista apparecchi e strumenti di controllo;
- un piano annuale di taratura.

4.8.2 Mancata esecuzione manutenzione

A fronte della rilevazione di mancati interventi manutentivi il RSPP deve attivare tutte le azioni di sua competenza volte all'effettuazione dell'intervento di manutenzione. A titolo esemplificativo si può trattare di:

- solleciti a fornitori/ soggetti interni;
- diffide a procedere ai soggetti tenuti ad eseguire la manutenzione (salvo conguaglio per spese e danni).

Inoltre, a fronte di documentate condizioni di oggettivo pericolo per l'incolumità dei Lavoratori e, più in generale di terzi, il Responsabile Tecnico e/o l'RSPP può disporre il blocco dell'impianto/ macchina in attesa di esecuzione delle attività manutentive previste, previa acquisizione di approvazione scritta da parte del datore di lavoro.

4.8.3 Informativa all'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutti i documenti richiamati in questo paragrafo previa richiesta al Responsabile Tecnico e/o all'RSPP i quali sono tenuti a fornire la documentazione richiesta.

È compito del Responsabile Tecnico comunicare tempestivamente eventuali casi di mancata esecuzione di manutenzioni previste da cui possano risultare incidenti/ infortuni.

Inoltre, nel rispetto di quanto sancito dalla Parte Generale del Modello, cui si rimanda per le modalità operative da rispettare, tutti i Lavoratori possono procedere a segnalazioni in materia all'Organismo di Vigilanza.

4.9 Accesso di personale esterno in Azienda

L'accesso di personale esterno in Azienda è regolamentato secondo le procedure pro tempore vigenti.

In particolare, la responsabilità della gestione di visitatori o fornitori è del personale dell'Azienda che li accoglie.

Il personale è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

- registrare su apposito documento interno (registro) le generalità dei terzi che accedono allo Stabilimento;
- consegnare ai terzi che accedono allo Stabilimento:

- 1) le “Norme di sicurezza e circolazione” pro tempore in vigore;
- 2) le “Regole di comportamento all’interno dello Stabilimento” pro tempore vigenti.
 - raccogliere la firma del terzo che accede in Stabilimento in relazione alla conferma di avvenuta esecuzione di quanto previsto ai punti 1 e 2;
 - accompagnare sempre le persone nel corso della visita;
 - segnalare ed esplicitare la cartellonistica esposta;
 - consegnare eventuali DPI necessari ed illustrare il loro utilizzo;
 - comunicare l’obbligo di rimanere sempre all’interno dei viali di transito e l’assoluto divieto di avvicinarsi a macchine ed attrezzature (anche non in funzione).

4.10 Budget per la sicurezza

In sede di pianificazione annuale di destinazione delle risorse (processo di *budgeting*) la Direzione Aziendale deve procedere alla determinazione di una dotazione di risorse finanziarie da destinare unicamente a spese per la sicurezza e la prevenzione sul posto di lavoro.

L’ammontare di tale dotazione è rimesso alla Direzione Aziendale, sentito il parere documentato non vincolante del RSPD e del Responsabile Tecnico, e comunque:

1. nel pieno rispetto delle deleghe in essere;
2. tenuto conto degli importi di spesa sostenuti per lo stesso fine nell’esercizio precedente;
3. tenuto conto di evoluzioni delle lavorazioni, dei siti di lavoro, degli impianti e dei macchinari di cui si è già a conoscenza.

Fermo restando la piena autonomia dei titolari di delega di spesa (pro tempore individuati), al solo fine esemplificativo tale dotazione dovrà essere impiegata per:


- formazione di tutti i Lavoratori;
- acquisto di DPI;
- manutenzione dispositivi di prevenzione incendi (se di proprietà);
- manutenzione immobili (se applicabile);
- manutenzione strumenti ed attrezzature (se applicabile);
- consulenze in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
- manutenzione/ sostituzione cartellonistica interna (se di proprietà);
- interventi eccezionali (es. esempio adempimenti nuove disposizioni di Legge).

Si specifica che la dotazione decisa non costituisce:

- un limite alla spesa per sicurezza e prevenzione ma piuttosto una dotazione ritenuta adeguata cui aggiungere risorse anche in corso di periodo in ragione di considerazioni non prevedibili in sede di determinazione di budget, unicamente legate al rispetto delle disposizioni di legge in materia e, in generale, alla volontà di diminuire il profilo di rischio;
- un importo da utilizzare per intero entro un esercizio, dovendo le spese effettuate essere sempre giustificate da reali necessità e, comunque, sostenute nel pieno rispetto dell'assetto di deleghe pro tempore vigente.

5. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 septies del Decreto sono i seguenti:

- ❖ Svolgere periodiche verifiche sul rispetto della presente parte speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25 septies del Decreto. L'OdV, avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici esperti in materia, condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato; inoltre proporrà ai soggetti competenti di  eventuali azioni migliorative o modificative qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- ❖ Proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente parte speciale e/o nella documentazione a cui si fa espresso rinvio. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- ❖ Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti l'OdV può:

- a) partecipare agli incontri organizzati da COVENTYA tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- b) incontrare periodicamente il Gestore della Sicurezza Aziendale
- c) accedere a tutta la documentazione rilevante per i propri compiti.

COVENTYA istituisce a favore dell'OdV flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio di eventuali infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

L'OdV, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti nell'ambito di COVENTYA (ad esempio: Datore di Lavoro, Gestore, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Medico Competente, incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso etc..) e di tutta la documentazione da questi predisposta tanto in relazione a specifici presidi di legge (es. verbale della riunione annuale ex art. 35 del Decreto Sicurezza) tanto in relazione a procedure interne così come descritte dal Sistema di Gestione della Sicurezza pro tempore vigente

Da ultimo, l'Organismo di Vigilanza riceve annualmente dalla Direzione Aziendale una informativa in merito a:

- dotazione assegnata per la sicurezza;
- dati di consuntivazione finale.

In caso di gravi e/ o ripetuti casi di insufficienza delle risorse assegnate l'OdV è tenuto a richiedere ulteriori informazioni di dettaglio ed a segnalare le rilevazioni effettuate in forma ufficiale al Consiglio di Amministrazione della Società.

PARTE SPECIALE “E”

INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

(art. 25 decies del D. Lgs. 231/2001)

1. Descrizione del quadro normativo – art. 25 Decies

La Legge 3 agosto 2009, n. 116, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ha introdotto nel corpo normativo del D. Lgs. n. 231/01 l'art. 25 – decies, con cui si stabilisce che “in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.

L'art. 377-bis c.p., a sua volta, stabilisce:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

La fattispecie penale in oggetto costituisce una figura di reato di evento/danno per il quale è pertanto punibile il semplice tentativo.

La norma richiamata mira a tutelare le possibili strumentalizzazioni della facoltà di tacere concessa agli indagati ed agli imputati, nonché ai cd. indagati/imputati in procedimenti connessi, al fine di tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro tutte le indebite interferenze.

Possono, pertanto, risultare destinatari della condotta gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato) che potrebbero essere indotti dalla Società a “non rispondere” o a rispondere falsamente all'Autorità giudiziaria (giudice, pubblico ministero).

Il reato in oggetto può assumere rilevanza all'interno della Società nell'ipotesi in cui possa verificarsi un processo penale a carico di un qualsiasi soggetto della Società, amministratore, consigliere e/o sindaco, responsabile e/o dirigente, dipendente e/o operaio, e altro soggetto della Società, imputato nel medesimo procedimento penale o in procedimento connesso, ponga in essere la condotta descritta nel reato di cui all'art. 377 bis c.p., finalizzata a non far rendere dichiarazioni o a far rendere dichiarazioni mendaci nel processo penale.

Il reato previsto dall'articolo 25 - decies del D. Lgs. n. 231/2001 è stato ritenuto potenzialmente verificabile all'interno della Società.

Per questa tipologia di reato non sono individuabili particolari attività o settori aziendali a rischio, dal momento che la commissione del reato è possibile solo nella ipotesi in cui vi sia un procedimento penale a carico di un qualsiasi soggetto della Società (ad esempio per ipotesi di reati societari o di sicurezza ed igiene sul lavoro).

Può essere, pertanto, definita come unica attività a rischio l'ipotesi di un procedimento penale a carico di un soggetto della Società.

2. Regole di comportamento

Il rispetto ai principi generali descritti nel Modello 231, nonché il rispetto dei principi descritti nel Codice Etico, sono elementi già sufficienti per ritenere contenuto il rischio di commissione di tale reato.

Oltre a questo la Società impone, in particolare, a carico dei Destinatari del presente Modello il rispetto delle seguenti norme comportamentali:

- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti oggetto di indagine;
- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata nella Società, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente. L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito della sua attività di controllo, ha ampia facoltà di acquisire presso qualsiasi settore aziendale ogni informazione e documento disponibile in riferimento all'oggetto del procedimento giudiziario di cui ha ricevuto informativa;

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

- l'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni (legale in veste di difensore dell'interessato).

Tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni o di non rendere le medesime dichiarazioni all'Autorità giudiziaria.

PARTE SPECIALE “F” - REATI AMBIENTALI
(art. 25 decies e undecies del D. Lgs. 231/2001)

1. Introduzione

1.1 Descrizione del quadro normativo

Con l'entrata in vigore il 16 agosto 2011 del D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" è stata estesa la responsabilità amministrativa delle aziende, ferma restando la responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato, anche nel caso di commissione dei così detti "reati ambientali", in quanto il D. Lgs. n. 121/2011 sopra richiamato ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel D. Lgs. n. 231/01 dell'**art. 25-undecies** su detta specifica materia.

Pertanto, per i reati ambientali, l'articolo 25 – undecies del D. Lgs. n. 231/2001 prevede per l'azienda responsabile la sanzione pecuniaria fino a 800 quote e la sanzione dell'interdizione:

- fino a 6 mesi nel caso di violazione degli artt. 137, 256 e 260 del D. Lgs. n.156/2006 e nel caso di violazione degli art. 8, commi 1 e 2 e art. 9, comma 2 del D. Lgs. n. 202/2007;
- definitiva dall'esercizio dell'attività, nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006 e all'art. 8 del D. Lgs. n. 202/2007.

L'estensione agli illeciti ambientali della responsabilità amministrativa degli Enti/Società prevista dal D. Lgs n. 231/01, recentemente introdotta dal D. Lgs. n. 121/2011, è destinata ad avere un impatto rilevante sulle imprese che svolgono un'attività che possa, anche indirettamente e a titolo colposo, provocare danni o un pregiudizio all'ambiente e alla salute.

La legge sanziona, infatti, condotte sia dolose che colpose.

Il delitto è doloso o secondo l'intenzione (art. 43 Codice Penale), quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione o dell'omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è preveduto dall'agente e voluto come conseguenza della propria azione o omissione.

Il delitto è colposo o contro l'intenzione (art. 42 Codice Penale) quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica per negligenza (mancata adozione di regole di cautela), per imprudenza (porre in essere comportamenti che la prudenza sconsiglia), per

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

imperizia (imprudenza qualificata da inettitudine professionale) oppure si verifica per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.


La Legge 22 maggio 2015 n. 68 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” (G.U. Serie Generale n. 122 del 28-5-2015), ha modificato in maniera significativa il D. Lgs. 152/06 ed ha introdotto all’interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato “Dei delitti contro l’ambiente”), per una buona parte dei quali è previsto l’essere presupposto per la responsabilità amministrativa dell’impresa. Ne è derivata, così, una importante modifica e integrazione dell’articolo 25-undecies del D. Lgs. 231/01, con data di entrata in vigore 29 Maggio 2015.

I reati ambientali specifici sono ricompresi nelle seguenti normative:

- Codice Penale: art. 727 bis e art. 733 bis (articoli introdotti appunto dal D. Lgs. 121/2011);
- D. Lgs. n. 202/2007 sull’inquinamento provocato da navi;
- D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) integrato con il D. Lgs. n. 128/2010 e D. Lgs. n. 205/2010;
- L. n. 150/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
- L. n. 549 /1993 sulla tutela dell’ozono atmosferico.
- L. n. 68/2015 disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente.

1.2 Le modifiche ai reati rilevanti


Ad integrazione del paragrafo 2.4 della Parte Generale del Modello adottato

da  si sottolinea che alcuni dei reati di cui all’art. 25 – undecies sono potenzialmente verificabili all’interno della Società e, dunque, sussiste il pericolo di loro commissione.

In ogni caso, le regole generali di comportamento, già adottate dalla Società, attraverso l’adozione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché le procedure operative, adottate dalla Società, sono tali da ritenere accettabile, in quanto minimo, il rischio di commissione di alcuni di tali ultimi reati di recente introduzione nel D. Lgs. 231/2001.

1.3 Integrazione Codice Etico – Tutela e salvaguardia dell’Ambiente

Ad integrazione del paragrafo 2 “Contenuti del Codice Etico” della Parte speciale A “Codice Etico” si dispone quanto segue.

La Società riconosce la tutela dell’Ambiente come valore primario a partire dalla gestione delle attività quotidiane sino alle scelte operative; a tal fine la  si impegna a:

- a) condurre la propria attività ed effettuare i propri investimenti in maniera socialmente responsabile dal punto di vista ambientale;
- b) orientare le proprie scelte in modo da garantire un corretto equilibrio fra iniziativa economica ed esigenze ambientali;
- c) adempiere in modo sistematico a tutti i provvedimenti previsti dalla legislazione vigente in materia ambientale;
- d) favorire comportamenti da parte di tutti coloro che operano in nome e/o per conto della Società ai fini della corretta gestione dei rifiuti e dei materiali riciclabili, del risparmio energetico;
- e) informare, stimolare e sensibilizzare tutto il personale, per promuovere un’adeguata coscienza ambientale e della prevenzione dell’inquinamento in genere;
- f) assicurare comunicazioni complete ed esaustive con la comunità nel rispetto delle leggi vigenti.

Al personale è chiesta attiva collaborazione per la gestione ambientale ed il miglioramento continuo della tutela dell’ambiente.

2. I reati di cui all’art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001

Si riporta di seguito la definizione delle figure delittuose, nell’ordine con il quale sono richiamate dall’art. 25 – undecies del D. Lgs. 231/2001 e dei reati ambientali così come introdotti nell’art. 25-undecies dalla L. 68 del 22 maggio 2015.

2.1 Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Ai fini del D. Lgs. 231/2001, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 250 a 600 quote. E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D. Lgs. 231/01 per l'azienda, per un periodo non superiore ad un anno.

2.2 Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

Ai fini del D. Lgs. 231/01, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 400 a 800 quote. E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D. Lgs. 231/01 per l'azienda.

2.3 Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater c.p. è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Ai fini del D. Lgs. 231/01 è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 200 a 500 quote.

2.4 Art. 452-octies c.p. - Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Ai fini del D. Lgs. 231/01 è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 300 a 1000 quote.

2.5 Art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Ai fini del D. Lgs. 231/01 è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 250 a 600 quote.

2.6 Art.727-bis codice penale - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

La fattispecie, prevista dall'articolo in esame, si verifica quando chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, fuori dai casi consentiti. Il codice penale prevede l'arresto (da uno a sei mesi) o l'ammenda (fino a 4.000 euro), salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

La legge punisce con ammenda (fino a 4.000 euro), inoltre, chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 121/2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Nell'ipotesi di commissione di questo reato il D. Lgs. 121/2011 prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria all'ente fino ad un massimo di duecentocinquanta quote.

2.7 Art.733-bis codice penale - Distruzione o deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto

La fattispecie prevista si verifica nel caso di distruzione, fuori dai casi consentiti, di un habitat all'interno di un sito protetto o comunque di deterioramento dello stesso con la compromissione dello stato di conservazione.

Le sanzioni previste dalla norma sono l'arresto e l'ammenda.

Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 121/2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale, per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Nell'ipotesi di commissione di questo reato il D. Lgs. 121/2011 prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria all'ente da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

2.8 Art. 137 D. Lgs. 152/2006 - Scarico di acque reflue industriali

La materia disciplinata dall'articolo riportato è relativa agli scarichi di acque reflue industriali che siano effettuati ex novo senza autorizzazione o che vengano proseguiti o mantenuti dopo che l'autorizzazione sia sospesa o revocata. La legge prevede la sanzione dell'arresto o dell'ammenda e prevede aggravamenti delle pene nei casi di:

- scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra citato (comma 2);
- al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, dell'articolo in esame, scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra citato, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'Autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 (comma 3).

Le ipotesi di cui al comma 5 sopra richiamato dell'articolo in esame si riferiscono al superamento dei valori fissati dalla legge o fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente, relativamente allo scarico di acque reflue industriali, in relazione alle sostanze indicate:

- nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto sopra richiamato;
- o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza sempre del decreto legislativo n. 152/2006 (comma 5 primo periodo).

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

La legge prevede un aggravamento delle pene nei casi di superamento anche dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5 (comma 5 secondo periodo).

Le sanzioni previste al comma 5 dell'art. 137 del D. Lgs. n. 152/2006 si applicano anche al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che, nell'effettuazione dello scarico, superi i valori limite previsti dallo stesso comma (comma 6).

L'articolo 137 prevede la pena dell'arresto, in caso di mancata osservanza dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del decreto sopra citato (comma 11).

Infine, è comminata la pena dell'arresto se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente (comma 13).

Si riportano, nel seguito, gli articoli citati nella norma in esame.

Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi sul suolo

1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

- a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
- b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
- c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2.

Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

- d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

- e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

- a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;
- b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi in reti fognarie

1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, c. 1 e 2.

(omissis)

Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Scarichi di sostanze pericolose

(omissis)

4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Nell'ipotesi di commissione dei reati di cui sopra si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per la violazione dei commi 3, 5 primo periodo e 13 dell'art. 137 da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- per la violazione dei commi 2, 5 secondo periodo e 11 dell'art. 137 da duecento a trecento quote.

Per la violazione dei commi 2, 5 secondo periodo e 11 si applicano le sanzioni interdittive dall'art.9 comma 2 del D. Lgs 231/2001 per una durata superiore a sei mesi.

2.9 Artt. 256-257-258-259-260 D. Lgs. 152/2006 – Gestione Rifiuti

Si tratta di una serie di reati già previsti dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152; il legislatore con il D. Lgs. 121/2011 li ha inseriti fra i reati presupposto ex D. Lgs. 231/01.

• **Art. 256 Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata**

Si verifica la fattispecie in esame qualora sia effettuata una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006.

La legge sanziona dette attività sia nel caso di rifiuti non pericolosi (comma 1 lett. a)), sia nel caso di rifiuti pericolosi (comma 1 lett. b)), applicando le pene previste anche ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti sul suolo e nel suolo ovvero immettono rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 del decreto sopra richiamato (comma 2).

L'articolo 256 in esame sanziona anche la realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (comma 3 primo periodo), prevedendo pene più gravi nel caso in cui la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3 secondo periodo). Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene previste per i reati di cui sopra sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (comma 4).

La norma in esame sanziona anche:

- (comma 5) la violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (ex art. 187 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- (comma 6) la violazione del divieto di effettuazione del deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (ex art. 227, comma 1, lettera b decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). E' prevista solo l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Si riportano di seguito, per comodità di lettura, le rubriche degli articoli del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sopra citati:

- Articolo 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

- Articolo 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale)
- Articolo 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari)
- Articolo 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)
- Articolo 212 (Albo nazionale gestori ambientali)
- Articolo 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)
- Articolo 215 (Autosmaltimento)
- Articolo 216 (Operazioni di recupero)

Nell'ipotesi di commissione dei reati di cui sopra si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- Per la violazione dei commi 1, lett. a) e 6 primo periodo fino a duecentocinquanta quote;
- Per la violazione dei commi 1, lett. b), 3 primo periodo e 5 da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- Per la violazione del comma 3, secondo periodo da duecento a trecento quote.

Per la violazione del comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/2001 per una durata superiore a sei mesi.

- **Art. 257 Bonifica dei siti**

La norma in esame punisce, con l'irrogazione dell'arresto o dell'ammenda, chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provveda alla bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (1^a comma). La norma in esame prevede un aggravamento delle pene nei casi di inquinamento provocato da sostanze pericolose (2^a comma) e sanziona anche la mancata effettuazione della comunicazione di cui al citato articolo 242.

Nella sentenza di condanna per le contravvenzioni sopra descritte o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale

della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'art. 257 dispone, infine, che l'osservanza dei progetti, approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti, costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee sopra descritto.

Nell'ipotesi di commissione dei reati di cui sopra si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per la violazione del comma 1 fino a duecentocinquanta quote;
- per la violazione del comma 2 da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- **Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**

L'articolo in esame stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (ex art. 212, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (ex art. 188-bis, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006) ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

L'articolo 258 applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 483 codice penale, in tema di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

L'articolo 258 in esame, infine, dispone pene minori nei casi in cui:

- le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 siano formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentano di ricostruire le informazioni dovute;

- le indicazioni di cui al comma 4 siano formalmente incomplete o inesatte ma contengano tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

Per la violazione del comma 4 dell'art.258 (trasporto senza formulario o con l'indicazione di dati incompleti o inesatti) si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

• **Art. 259 Traffico illecito di rifiuti**

La norma in esame punisce con l'arresto e l'ammenda chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Si riporta di seguito, per comodità di lettura, il Regolamento richiamato dall'articolo in esame.

Regolamento (CEE) n. 259/93 del consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

Articolo 1

(*omissis*)

3.

a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3.

b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare:

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

- destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE.

- soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE.

c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A.

d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A.

(omissis)

Articolo 26

1. Costituisce **traffico illecito** qualsiasi spedizione di rifiuti:

a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o

b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o

c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

- d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o
- e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o
- f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.

2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:

a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,

b) vengano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate. In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.

3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.

4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

Nell'ipotesi di commissione dei reati di cui sopra si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per la violazione del comma 1 (traffico illecito di rifiuti), da trecento a cinquecento quote
- per la violazione del comma 2 (traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività), da quattrocento a ottocento quote

Per la commissione di questi reati si applicano altresì le sanzioni interdittive dall'art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/2001 per una durata superiore a sei mesi.

- **Art. 260 Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti**

La norma commina la reclusione per chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La pena prevista è aumentata, se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

Nell'ipotesi di commissione dei reati di cui sopra si applicano all'ente sanzioni pecuniarie da 300 a 400 quote o da 300 a 500 se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

- **Art. 260-bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**

La norma in questione è stata abrogata dall'articolo 6, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011 n. 148, dalla data di entrata in vigore della disposizione.

2.10 Art. 279 D. Lgs. 152/2006 - Emissioni in atmosfera che determinino il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa; inquinamento di suolo, sottosuolo e acque sotterranee

Si tratta di un reato già previsto dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152; il legislatore con il D. Lgs. 121/2011 l'ha inserito fra i reati presupposto ex D. Lgs. 231/01.

L'art. 279 del D. Lgs. 152/2006 stabilisce l'arresto o l'ammenda per chi inizia a installare o esercita uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata.

La norma stabilisce altresì l'arresto o l'ammenda per chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

La norma stabilisce, inoltre, che nei casi sopra descritti si applica sempre la pena dell'arresto se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

La sanzione pecuniaria prevista per l'ente arriva fino a duecentocinquanta quote.

2.11 Legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Traffico illecito di esemplari animali e vegetali o alla detenzione di specie pericolose.

Articolo 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150

Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte I

In tema di traffico non autorizzato di esemplari, la norma richiamata dispone le pene dell'arresto e dell'ammenda, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento

(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci) e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

La norma prevede un aggravamento della pena in caso di recidiva e, qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, prevede che alla condanna consegua la sospensione della licenza.

Articolo 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150

Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A,

appendice I e III, ed allegato C, parte 2

La norma in esame è strutturata in maniera analoga all'articolo precedente ma prevede pene più lievi. E' comminata, infatti, la pena dell'ammenda o dell'arresto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

selvatiche mediante il controllo del loro Commercio), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci), e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

La norma prevede un aggravamento della pena in caso di recidiva e, qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, prevede che alla condanna consegua la sospensione della licenza.

Articolo 3-bis legge 7 febbraio 1992, n. 150

La norma in esame prevede le pene di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo VII (Dei delitti contro la fede pubblica), capo III (Della falsità in atti) del codice penale alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati.

Si riporta, per comodità di lettura, le parti dell'articolo 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio, sopra richiamate.

Art. 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996: Sanzioni

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:

a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;

(omissis)

c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;

d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;

e) omessa o falsa notifica all'importazione;

(omissis)

l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento.

Articolo 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150

Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

La norma prevede l'arresto o l'ammenda per chiunque contravviene al divieto, fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), di detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie che costituiscono pericolo come sopra descritto e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

La disposizione richiamate non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2.

2.12 Art. 3 Legge del 28 dicembre 1993, n. 549 – Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

Si tratta di un reato già previsto dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549 che il legislatore con il D. Lgs. 121/2011 ha inserito fra i reati presupposto ex D. Lgs. 231/01.

La norma prevede che la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge n. 549/1993 siano regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono) e, nel contempo, la disposizione in esame vieta l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A sopra citata, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

L'articolo in esame stabilisce inoltre che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sia stabilita, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze, di cui alla sopra richiamata tabella A, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della legge n. 549/1993. Sono inoltre stabiliti i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, anch'essa allegata alla legge n. 549/1993 ed individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B stessa, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto sopra descritto. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B citate cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

L'adozione di termini diversi da quelli sopra esposti, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella Legge n. 549/1993 ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. La norma in esame, inoltre, prevede che le imprese, che intendano cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla sopra citata tabella B prima dei termini prescritti, possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10 della legge n. 549/1993, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. La norma, infine, dispone l'arresto e l'ammenda per chi viola le disposizioni sopra descritte e, nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

In relazione alla violazione dell'art. 3, comma 6 della legge 28/12/1993 n. 549 si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

2.13 D. Lgs. 202/2007 - Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque

Si tratta di un reato già previsto dal D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 che il legislatore, con il D. Lgs. 121/2011, ha inserito fra i reati presupposto ex D. Lgs. 231/01.

L'art.8 del D.Lgs. 202/2007 disciplina la fattispecie dell'inquinamento doloso provocato dalle navi e le conseguenti sanzioni. La disposizione in esame stabilisce l'arresto e l'ammenda nel caso in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, qualora la violazione sia avvenuta con il loro concorso, dolosamente violino le disposizioni dell'articolo 4. Sono previste pene più gravi quando la violazione sopra descritta causi danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

L'art. 9 del D. Lgs. 202/2007 disciplina invece la fattispecie dell'inquinamento colposo provocato dalle navi e le conseguenti sanzioni. La norma, strutturata analogamente all'articolo precedente, commina una pena più lieve, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, qualora la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violino per colpa le disposizioni dell'articolo 4.

La pena prevista si aggrava se la violazione causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Anche nel caso di inquinamento colposo, il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Si riportano, di seguito, gli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 per la migliore comprensione delle fattispecie di inquinamento doloso e colposo sopra descritte.

Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202: Definizioni

“1. Ai fini del presente decreto si intende per:

(omissis)

b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983”.

Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202: Ambito di applicazione

“1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:

a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;

b) nelle acque territoriali;

c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;

d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;

e) in alto mare.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali”.

Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202: Divieti

“1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze”.

Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202: Deroghe

“1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78".

Per i reati di cui sopra sono previste a carico dell'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) Per il reato di cui all'art. 9, comma 1, fino a duecentocinquanta quote;
- b) Per il reato di cui all'art. 8, comma 1, e 9, comma 2, da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) Per il reato di cui all'art. 8, comma 2, da duecento a trecento quote.















Per i reati di cui alle lettere b) e c) si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 per una durata non superiore a sei mesi.










3. Aree a rischio

Gli aspetti che sono stati presi in considerazione ai fini della individuazione delle aree a rischio in campo ambientale desunti dalle tipologie di reati sopra esposte sono i seguenti:

- contesto territoriale nel quale sono inserite le strutture aziendali della Società con particolare attenzione alla eventuale presenza di aree protette nella vicinanza dell'azienda;
- aspetti autorizzativi relativi ad eventuali punti di emissione, immissione o scarico di sostanze inquinanti, limiti di concentrazione degli inquinanti negli stessi o obblighi di monitoraggio e comunicazione;
- gestione dei rifiuti, tenendo conto che in alcuni casi la società può essere considerata responsabile di una illecita gestione dei rifiuti da parte di aziende terze;
- presenza e/o movimentazione di sostanze pericolose in azienda,
- eventuale utilizzo o produzione di sostanze/scarti radioattivi o pericolosi;
- eventuale utilizzo di sostanze lesive per l'ozono.

Si è proceduto preliminarmente ad analizzare i prodotti trattati dalla Società in base alle loro Schede di sicurezza:

NOME	CLASSIFICAZIONE SECONDO LA DIRETTIVA 67/548/CEE O DIRETTIVA 1999/45/CE	CLASSIFICAZIONE SECONDO IL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008	
		Simbolo	Frasi H
SOSTANZE MOLTO TOSSICHE	 R26/27/28 R39/	 	H300 H310 H330 H370
SOSTANZE TOSSICHE	 R23/24/25 R39/ R48/	 	H301 H311 H330 H331 H370 H372
SOSTANZE CORROSIVE	 R34 R35 R41		H290 H314 H318
ATTENZIONE	 R20/21/22		H302 H312 H332
ATTENZIONE	 R36 R38 R43 R37 R67		H315 H319 H317 H335 H336
SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE	 R50/53		H400 H410

SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE	 R51/53	 H411	
SOSTANZE INFIAMMABILI	PITTOGRAMMA NON PREVISTO R10	 H224 H225 H226	
SOSTANZE LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI	 R11	 H250	
SOSTANZE COMBURENTI	 R7 R8 R9	 H242 H270 H271	
NITRATO DI AMMONIO	 R8	 H272	

Tanto premesso si evidenzia quanto segue:


- (Reati paragrafi 2.1- 2.2) art.727 bis c.p. – art.733 bis c.p.


In tutti tre i siti produttivi della Società non sono presenti nelle vicinanze della Società zone protette. In relazione alle ubicazioni, si ritiene poco probabile che possa configurarsi la responsabilità amministrativa della Società conseguente la commissione dei reati connessi agli art.727 bis e 733-bis del c.p.

In ogni caso è vietata qualsiasi attività di cui ai reati in oggetto.

- (Reati 2.3) art.137 D. Lgs. 152/2006 scarico di acque reflue industriali

Si evidenzia che:

- a) Nei siti produttivi della Società non sono presenti cicli di produzione o trasformazione con utilizzo o meno di acque industriali;
- b) Il ciclo produttivo è a “ciclo chiuso” non essendo presenti scarichi funzionali nel suolo o nelle acque;
- c) In relazione all’attività della  COVENTYA, si ritiene altamente improbabile che possa configurarsi la responsabilità amministrativa della Società conseguente la commissione dei reati connessi allo scarico di acque reflue industriali.

Inoltre, non si ritiene inerente i compiti aziendali e, pertanto, non si ritiene che possa essere commessa in  la fattispecie, prevista dall’art.137 del D. Lgs. 152/2006, di scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è posto il divieto assoluto di sversamento.


- (Reati paragrafi 2.4) Gestione rifiuti

La gestione, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti avviene nel rispetto della normativa vigente in materia; l’intero processo viene adeguatamente proceduralizzato all’interno della società.

Dai MUD è possibile evincere che il tipo di rifiuto speciale pericoloso presente . Il trattamento e smaltimento di questa tipologia di rifiuto avviene nel rispetto della legislazione vigente in materia come si evince dalle procedure adottate all’interno della Società.

Le procedure ed i controlli esistenti rendono basso il rischio che si possa incorrere nei reati in oggetto.

- (Reati paragrafi 2.5) Emissioni in atmosfera

In merito si nota che in  non sono presenti scarichi funzionali dei prodotti movimentati durante la normale operatività degli stabilimenti.

- (Reati paragrafi 2.6) Traffico illecito di esemplari animali e vegetali o alla detenzione di specie pericolose

In relazione all'attività della COVENTYA, si ritiene altamente improbabile che possa configurarsi la responsabilità amministrativa della Società conseguente la commissione dei reati connessi al traffico illecito di esemplari animali e vegetali o alla detenzione di specie pericolose.

In ogni caso è vietata qualsiasi attività di cui ai reati in oggetto.

- (Reati paragrafi 2.7) Sostanze lesive dell'ozono

La Società non tratta questa tipologia di prodotti; pertanto è altamente improbabile che possa configurarsi una responsabilità amministrativa della Società conseguente la commissione dei relativi reati.

- (Reati paragrafi 2.8) Inquinamento doloso e colposo provocato da navi

I riferimenti normativi prevedono una responsabilità a carico del Comandante della nave, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave; pertanto appare improbabile configurare una responsabilità amministrativa della società. Inoltre, le sostanze di interesse aziendale presenti sulla nave non hanno caratteristiche di pericolosità in termini di inquinamento marino e le altre sostanze pericolose presenti e/o eventualmente presenti sulla nave (bunker, le acque di sentina e gli oli lubrificanti ecc..) sono esclusivamente nell'interesse o, comunque, funzionali agli interessi del vettore ed il loro eventuale scarico in mare (doloso o colposo) non comporterebbe vantaggi per la Società.

In ogni caso, le procedure ed i controlli esistenti favoriscono la scelta di fornitori qualificati attenti al rispetto della normativa nazionale ed internazionale ambientale vigente.

Premesso quanto sopra, le aree regolamentate dal presente documento in quanto ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati ed alle condotte criminose precedentemente individuate sono le seguenti:

1. la gestione dei rifiuti che comprende la sua raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento, compreso anche il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento a cui il rifiuto è destinato;

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

2. la corretta predisposizione delle comunicazioni previste dalle leggi in materia di rifiuti;
3. la corretta tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in tema di gestione dei rifiuti;
4. le verifiche sull'applicazione e sul rispetto delle procedure adottate;
5. l'approvvigionamento del gasolio;
6. la gestione delle acque meteoriche;
7. le attività di formazione ed informazione dei lavoratori nelle aree a rischio.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte


dall'Amministratore Delegato di  o dall'organo statutario pro tempore delegato previa istruttoria da parte dell'Organismo di Vigilanza al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di suggerire gli opportuni provvedimenti operativi.

Particolarmente coinvolte nel rischio di realizzazione dei reati in esame sono le figure apicali, ovverosia coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, deliberazione e amministrazione, controllo e direzione dell'ente nonché ed, in eventuale ipotesi di concorso di persone nel reato, la figura del Datore di Lavoro, del Gestore e RSPP.

4. Destinatari della parte speciale: Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali, i consulenti e Partners commerciali come già definiti nella Parte Generale nonché, nella misura in cui non rientrino in queste definizioni, dalle figure rilevanti di cui al presente paragrafo ("Destinatari").

Obiettivo del presente documento è che tali destinatari si attengano, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio ed in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di

, a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stesso al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati commessi in violazione delle norme in materia ambientale.

In particolare, la presente Parte Speciale ha funzione di:

- c) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- d) fornire all'OdV e all'eventuale funzione aziendale chiamata ad operare con questi, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole del presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nelle Procedure interne pro tempore vigenti volte a prevenire la prevenzione dei reati in argomento.

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite adeguata pubblicità del Modello, di:

- 1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra dettagliate;
- 2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti fra quelle considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3. tenere un comportamento corretto, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge, nonché delle disposizioni regolamentari interne, nelle attività finalizzate alla gestione dei rifiuti, alla predisposizione della documentazione obbligatoria e dalle comunicazioni previste dalla legge. In ordine a questo punto è fatto pertanto divieto di:
 - a) predisporre e comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibile di fornire dati non corretti o falsi;
 - b) omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa in vigore.
- 4. effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge in materia ambientale.
- 5. osservare scrupolosamente le leggi in materia ambientale.

Nello svolgimento delle attività nelle aree a rischio occorre, in generale:

- a) consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

- b) consentire l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o a suoi delegati, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione, all'Organismo di Vigilanza;
- c) prevedere una adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;
- d) prevedere che l'assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e in linea con l'incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato;
- e) prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- f) prevedere che, nella gestione delle risorse finanziarie e più in generale per le decisioni di impiego, la Società si avvalga di istituzioni bancarie e intermediari finanziari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina internazionale in materia;
- g) prevedere che le operazioni di selezione e assunzione del personale, siano effettuate in base a criteri di trasparenza e per realistiche esigenze aziendali e che vi sia tracciabilità della scelta e del coinvolgimento della direzione richiedente;
- h) prevedere sistemi "disciplinari" per le violazioni delle procedure previste.

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute nelle relative procedure di attuazione.

Ai Partners commerciali, fornitori, ecc.. deve essere resa nota l'adozione della presente integrazione del presente Modello, la cui conoscenza ed il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in

essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela ambientale.

5. Principi procedurali specifici

Le regole adottate dalla Società al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla parte speciale in esame assicurano soprattutto l'adozione delle misure operative e organizzative per prevenire il verificarsi dei reati in esame.

Tali misure consistono principalmente nelle seguenti:

- individuazione, all'interno dell'azienda, delle figure che ai sensi di legge rivestono un ruolo di responsabilità in ordine all'applicazione della normativa in esame;
- predisposizione e costante aggiornamento di specifiche procedure operative;
- caratterizzazione di base dei rifiuti, mediante attribuzione del codice CER, al fine di eseguire una corretta gestione degli stessi;
- aggiornamento costante della Scheda descrittiva del rifiuto;
- aggiornamento dei registri di carico e scarico all'atto della produzione e movimentazione del rifiuto;
- emissione dei formulari di identificazione dei rifiuti;
- attenta selezione dell'impresa/e che effettuano il trasporto del rifiuto al fine del successivo smaltimento ed in particolare, costante e continua verifica delle autorizzazioni allo svolgimento dell'attività relativa;
- verifica dell'accettazione del sito di destinazione del rifiuto tramite ricezione della quarta copia del formulario;
- realizzazione di un'attività di informazione, formazione e addestramento rivolta sia ai lavoratori genericamente intesi sia a determinate figure che, all'interno della Società, rivestono compiti particolari in merito alla gestione dell'attività nelle Aree a Rischio;
- vigilanza sul rispetto e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.


6. Istruzioni e verifiche dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 undecies del Decreto sono i seguenti:

- Svolgere periodiche verifiche sul rispetto della presente parte speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25 undecies del Decreto. L'OdV, avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici esperti in materia, condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato; inoltre proporrà al Consiglio di Amministrazione eventuali azioni migliorative o modificative qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme in materia ambientale, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione;
- Proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente parte speciale e/o nella documentazione a cui si fa espresso rinvio. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti l'OdV può a titolo esemplificativo:

- d) incontrare periodicamente il Datore di Lavoro, il Gestore, il RSPP e il RLS;
- e) accedere a tutta la documentazione rilevante per i propri compiti.

L'OdV, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti nell'ambito di  e di tutta la documentazione da questi predisposta nel rispetto della normativa vigente e delle procedure interne pro tempore vigenti.

PARTE SPECIALE “G”
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO
E’ IRREGOLARE

(art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001)

1. I Reati di cui all'art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001

L'articolo 2 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare") ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-duodecies, rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", prevedendo la responsabilità amministrativa degli enti per il reato previsto dall'art. 22, comma 12-bis del D. Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, c.d. Testo Unico Immigrazione).

Di seguito si indica la fattispecie penale richiamata dall'art. 25 duodecies del Decreto.

Articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000,00 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (NDR: ovvero a "situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro").*

2. Aree a rischio

Le aree/processi regolamentati dal presente documento in quanto ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati ed alla condotta criminosa precedentemente individuata sono le seguenti:

1. Selezione/assunzione/gestione delle risorse umane.

3. Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale illustra i principi di comportamento e le regole di condotta che dovranno essere posti in essere dagli Esponenti Aziendali, i consulenti e terzi eventualmente incaricati degli adempimenti amministrativi connessi alla gestione del personale (“Destinatari”).

La presente Parte Speciale prevede l’espreso divieto – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata (art.25 duodecies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quella sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nel Codice Etico.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- rispettare le regole e le prescrizioni di cui al presente Modello, al Codice Etico;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla assunzione e gestione delle risorse umane;
- rispettare le eventuali procedure interne adottate dalla Società contenenti i principi cui attenersi al fine del rispetto delle prescrizioni anche procedurali previste dalla normativa sull’immigrazione ed il monitoraggio costante del rispetto delle stesse;
- verificare, per il tramite di pareri legali o di altri professionisti l’eventualità che una condotta della Società possa configurare un reato previsto dal Testo Unico Immigrazione;
- compiere operazioni di qualifica e di monitoraggio della sussistenza e della persistenza, per tutta la durata del rapporto, dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza, tecnici ed autorizzativi - con raccolta e disamina di tutti i documenti e le informazioni all’uopo necessari - in capo a tutti i soggetti terzi a qualsiasi titolo coinvolti nel Processo Sensibile in esame, secondo le procedure aziendali ed attivarsi immediatamente nel caso di percezioni e/o segnalazioni negative circa l’onorabilità di soggetti con i quali si interagisce;

- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie penali punite dal “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero” e, in generale, dalla normativa sulla immigrazione;
- mantenere un comportamento collaborativo con gli Organismi di Vigilanza e le autorità giudiziarie;
- sottoporre all’attenzione del superiore gerarchico e/o dell’OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all’interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne, nonché eventuali violazioni delle norme e eventuali operazioni insolite o sospette;
- l’OdV dovrà essere informato per iscritto di qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell’ambito delle attività riconducibili al Processo Sensibile delineato.

4. Principi procedurali specifici

Oltre a quanto in generale sancito al precedente Paragrafo, con riferimento al Processo Sensibile in oggetto devono essere rispettati i seguenti principi specifici di comportamento e controllo:

- i Destinatari coinvolti nel suddetto Processo Sensibile devono, in caso di assunzione di cittadini di paesi terzi già in possesso del permesso di soggiorno (ovvero in caso di distacco di lavoratori di paesi terzi), verificare l’esistenza e validità di quest’ultimo, unitamente alla ulteriore documentazione utile per perfezionare l’assunzione;
- in caso di assunzione di cittadini di paesi terzi (ovvero in caso di distacco di lavoratori di paesi terzi) non in possesso del permesso di soggiorno, la Società dovrà preventivamente provvedere:
 - a) alla richiesta nominativa di nulla osta (autorizzazione all’assunzione) da presentare presso l’ufficio della Prefettura competente territorialmente;
 - b) a consegnare il nulla osta, una volta rilasciato, al cittadino che si intende assumere, affinché lo stesso possa richiedere ai competenti uffici il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato e quindi, a seguito dell’ingresso in Italia, il permesso di soggiorno;

- c) a farsi consegnare il permesso di soggiorno o la copia della domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata all'ufficio postale e la relativa ricevuta;
 - d) ad archiviare copia della documentazione di cui al punto c) che precede unitamente al contratto di soggiorno e lavoro
 - e) alle comunicazioni previste per legge al Centro per l'impiego e agli altri Enti competenti, assicurando che le informazioni trasmesse siano veritiere, complete e basate su idonea documentazione.
- Le funzioni aziendali competenti dovranno, a seconda del caso:
 - mantenere monitorate le scadenze dei permessi di soggiorno e degli eventuali rinnovi dei lavoratori di paesi terzi assunti alle dipendenze;
 - inviare comunicazioni ai lavoratori di paesi terzi in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno;
 - verificare, in corso di rapporto di lavoro, la presentazione, da parte del lavoratore straniero, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno (di cui il lavoratore deve esibire copia della ricevuta rilasciata dall'ufficio postale presso il quale è stata effettuata la domanda), in prossimità della scadenza della validità dello stesso e comunque non oltre sessanta giorni dalla stessa;
 - prevedere l'impegno del lavoratore assunto dalla Società di trasmettere alla Società qualunque comunicazione, lettera e richiesta proveniente dalle Autorità e uffici competenti (Questura, Prefettura, Centro per l'Impiego) in merito alla validità o scadenza del permesso di soggiorno;
 - utilizzare quali intermediari per il reclutamento dei lavoratori esclusivamente Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 276 del 2003 (Legge Biagi);
 - assicurare una corretta informativa e/o formazione dei Destinatari coinvolti nel Processo Sensibile sopraindicato circa la normativa a disciplina dell'assunzione di lavoratori di paesi terzi;
 - redigere i contratti con i terzi coinvolti nel Processo Sensibile (Consulenti del lavoro, terzi incaricati degli adempimenti amministrativi connessi alla gestione del personale ecc.) secondo gli standard aziendali in uso prevedendo l'inserimento

sistematico di una “clausola 231” in base alla quale il soggetto terzo dichiara di aver preso visione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, a pena di risoluzione del contratto;

- nei contratti con le Agenzie per il lavoro dovrà essere previsto l'inserimento di clausole che garantiscano che il personale "somministrato" sia munito di regolare permesso di soggiorno e che stabiliscano la responsabilità in capo a quest'ultime in ipotesi di assunzione di lavoratori privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare;
- i Destinatari coinvolti nel Processo Sensibile sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alla documentazione organizzativa aziendale formalizzata con riferimento lo stesso;
- tutta la documentazione oggetto del presente Processo Sensibile (atti, verbali, contratti, ricevute, permessi di soggiorno ed altri documenti), in formato sia elettronico che cartaceo, deve essere archiviata e facilmente rintracciabile; in particolare deve essere assicurata la tracciabilità delle fonti/elementi informativi e deve essere curata l'archiviazione di tutta la relativa documentazione prodotta/ricevuta con riferimento alle attività propedeutiche e conseguenti alla presentazione della domanda di nulla osta all'assunzione di lavoratore straniero.

5. Istruzioni e verifiche dell'OdV


I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui all'art. 25 duodecies del Decreto sono i seguenti:

- Svolgere periodiche verifiche di controllo sui Destinatari al fine di verificare il rispetto della presente parte speciale, con particolare riferimento anche ai soggetti terzi, e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25 duodecies del Decreto.
- Proporre e collaborare alla eventuale predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente parte speciale e/o nella documentazione a cui si fa espresso rinvio. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01


- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'OdV, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti

nell'ambito di  COVENTYA e di tutta la documentazione da questi predisposta nel rispetto della normativa vigente e delle procedure interne pro tempore vigenti.

PARTE SPECIALE “H”
ALTRI REATI RICHIAMATI DAL D. LGS. 231/2001

1. Gli altri reati

Come evidenziato nella parte generale, al paragrafo 2.4 del presente Modello, in relazione all'attività svolta da  ed alla Sua organizzazione aziendale, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei seguenti reati appare remoto e, pertanto, solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile:

- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D. Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7];
- **Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D. Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29];
- **Reati di falso nummario (art. 25-bis, D. Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09];
- **Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D. Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09];
- **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D. Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3];
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater.1, D. Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8];
- **Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D. Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5];
- **Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D. Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9];
- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D. Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63];
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D. Lgs. 231/01)** [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09];

- **Reati ambientali non rilevanti per COVENTYA;**
- **Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).**

Ne consegue che, in base alle risultanze del risk assessment condotto, e salvo revisioni future dello stesso, non si ritiene opportuno prevedere principi di comportamento e controllo specifici.

Infatti, il rispetto dei principi generali contenuti nella parte generale del Modello 231 e nel Codice Etico sono elementi già sufficienti a ritenere contenuto il rischio di commissione di tali reati.

Infatti, fanno parte del Codice Etico il richiamo al rispetto delle Leggi applicabili e, più in generale, al rispetto dei principi di eticità e correttezza dei comportamenti di tutti gli Esponenti aziendali.

A ciò vanno ad aggiungersi altresì **le procedure pro-tempore vigenti.**